

PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 59 DEL D.LGS. 36/2023 PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E DEI LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEI CENTRI DI PERMANENZA PER IL RIMPATRIO (CPR)

CUP: F52D26000060001

SUB-DISCIPLINARE 2

SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 2 - LAVORI

PREMESSE

Il presente Sub-Disciplinare 2 - Lavori, relativo al **Sub-lotto Prestazionale 2 - Lavori** (di seguito "**Sub-Disciplinare 2**"), costituisce l'Allegato B.2 al Disciplinare Unico della procedura in epigrafe (di seguito, "**Disciplinare Unico**").

In aggiunta alle definizioni utilizzate nel presente Sub-Disciplinare 2, tutte le definizioni utilizzate nel Disciplinare Unico hanno nel presente documento il significato ad esse attribuito nel Disciplinare medesimo.

Il Disciplinare Unico, il presente Sub-Disciplinare 2 e i relativi allegati costituiscono la legge di gara.

In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel Disciplinare Unico, nel presente Sub-Disciplinare 2, nell'Accordo Quadro, nel Capitolato prestazionale relativo alla prestazione oggetto del relativo Sub-lotto Prestazionale (di seguito, "**Condizioni Generali**"), prevalgono le norme previste secondo il seguente ordine: i) Disciplinare Unico, ii) Sub-Disciplinare 2, iii) Accordo Quadro, iv) Condizioni Generali. In ogni caso, sarà considerata l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione della prestazione oggetto d'appalto, nel rispetto della normativa vigente in materia.

La procedura si svolgerà ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lett. a), e 71, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, come integrato e modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (di seguito "**Codice dei Contratti**").

In conformità a quanto previsto dall'articolo 57 del Codice dei Contratti, trovano applicazione le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei cd. criteri ambientali minimi (di seguito, "**CAM**") di cui al D.M. 24 novembre 2025 n. 281 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Si applica alla presente procedura il Patto di integrità *sub* Allegato A.1 al Disciplinare Unico.

ARTICOLO 1

OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE E IMPORTO

1.1 Oggetto e luogo di esecuzione

Il presente Sub-Disciplinare 2 contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell'Accordo Quadro per il Sub-Lotto Prestazionale 2, avente ad oggetto l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle strutture e degli impianti a servizio dei centri di permanenza per il rimpatrio (di seguito, "**CPR**"), come meglio definiti nel Capitolato Tecnico Prestazionale sub Allegato C.1 al Disciplinare Unico, e di seguito indicati:

Tabella n.1

CPR	REGIONE	CITTÀ	CODICE NUTS
CPR 1	PIEMONTE	TORINO (TO)	ITC11
CPR 2	LOMBARDIA	MILANO (MI)	ITC4C
CPR 3	FRIULI VENEZIA-GIULIA	GRADISCA D'ISONZO (GO)	ITH43
CPR 4	LAZIO	ROMA (RM)	ITI43
CPR 5	SARDEGNA	MACOMER (NU)	ITG2E
CPR 6	BASILICATA	PALAZZO SAN GERVASIO (PZ)	ITF51
CPR 7	PUGLIA	BARI (BA)	ITF47
CPR 8	PUGLIA	BRINDISI (BR)	ITF44
CPR 9	SICILIA	CALTANISSETTA (CL)	ITG15
CPR 10	SICILIA	TRAPANI (TP)	ITG11

L'Aggiudicatario di ciascun Lotto Geografico potrà essere chiamato ad eseguire le tipologie di interventi che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, vengono descritte nell'Allegato "C.3 Schede interventi tipo" del Disciplinare unico (di seguito, "**Interventi tipo**"), in cui viene fornita una mappatura tipologica delle attività tipiche riconducibili alla manutenzione straordinaria che potranno essere richieste per ciascun intervento da realizzare all'interno dei singoli CPR. Più in particolare, potrà essere richiesto all'Aggiudicatario per il relativo Accordo Quadro (di seguito, "**Aggiudicatario**"), a seconda del fabbisogno, l'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione straordinaria da realizzarsi sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica (di seguito, "**PFTE**") redatto ai sensi dell'articolo 41, commi 1 e 5 bis, e in conformità all'Allegato I.7 del Codice dei contratti, verificato e validato dalla Stazione appaltante.

Sono compresi nelle attività di manutenzione straordinaria tutte le prestazioni e le forniture necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dalle Condizioni Generali relative al presente Sub-lotto Prestazionale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative, definite nel rispetto degli obiettivi e dei requisiti fissati dalla Stazione Appaltante per ciascun CPR.

Le prestazioni oggetto dell'appalto rientrano tra quelli di cui ai seguenti CPV 45454000-4 - *Lavori di ristrutturazione*, 45453000-7- *Lavori di riparazione e ripristino*.

Il luogo di esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria saranno i CPR dislocati nei Comuni indicati nella precedente Tabella n. 1.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 100, co. 4, e dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti, i lavori oggetti di Accordo Quadro sono classificati come di seguito specificato nella Tabella n. 2 e meglio specificato per ciascun Lotto Geografico nella Tabella n. 3 seguente:

Tabella n. 1

LAVORAZIONI	CATEGORIA	QUALIFICAZIONE
<i>Edifici civili e industriali</i>	OG 1	OBBLIGATORIA

La sopra citata categoria di lavorazione è stata identificata in base ad una valutazione complessiva di tutte le opere necessarie alla realizzazione degli Interventi oggetto della presente procedura d'appalto, anche in considerazione delle informazioni rese nel Capitolato Tecnico Prestazionale di cui all'Allegato C.1 al Disciplinare Unico e sulla base degli Interventi Tipo di cui all'Allegato C.3.

Tabella n. 3

LOTTO GEOGRAFICO		CATEGORIA	IMPORTO MASSIMO STIMATO LAVORI (€)	IMPORTO STIMATO COSTI DELLA SICUREZZA (€)	IMPORTO TOTALE STIMATO LAVORI (€)	CLASSIFICA
CPR 1	PIEMONTE – TORINO (TO)	OG1	1.230.240,00	86.116,80	1.316.356,80	III bis
CPR 2	LOMBARDIA – MILANO (MI)	OG1	1.146.360,00	80.245,20	1.226.605,20	III bis
CPR 3	FRIULI VENEZIA GIULIA – GRADISCA D'ISONZO (GO)	OG1	1.425.960,00	99.817,20	1.525.777,20	IV
CPR 4	LAZIO – ROMA (RM)	OG1	1.621.680,00	113.517,60	1.735.197,60	IV

LOTTO GEOGRAFICO		CATEGORIA	IMPORTO MASSIMO STIMATO LAVORI (€)	IMPORTO STIMATO COSTI DELLA SICUREZZA (€)	IMPORTO TOTALE STIMATO LAVORI (€)	CLASSIFICA
CPR 5	SARDEGNA – MACOMER (NU)	OG1	1.260.139,73	88.209,78	1.348.349,51	III bis
CPR 6	BASILICATA – PALAZZO SAN GERVASIO (PZ)	OG1	1.339.428,00	93.759,96	1.433.187,96	III bis
CPR 7	PUGLIA – BARI (BA)	OG1	1.118.400,00	78.288,00	1.196.688,00	III bis
CPR 8	PUGLIA – BRINDISI (BR)	OG1	866.760,00	60.673,20	927.433,20	III
CPR 9	SICILIA – CALTANISSETTA (CL)	OG1	1.245.967,50	87.217,73	1.333.185,23	III bis
CPR 10	SICILIA – TRAPANI (TP)	OG1	1.118.400,00	78.288,00	1.196.688,00	III bis

Ai sensi dell'articolo 113, co. 1, del Codice dei Contratti, in sede di esecuzione, le attività e le prestazioni oggetto della presente procedura dovranno essere eseguite da un soggetto in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso del Nulla Osta di Sicurezza Industriale (NOSI) per intervenire su impianti telefonici, dati, TVCC;
- possesso dell'abilitazione di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, per l'espletamento delle attività di tipo impiantistico, relative alle tipologie di impianti e macchinari oggetto del presente appalto.

A tale riguardo, si precisa che le suelencate condizioni di esecuzione non costituiscono requisiti di partecipazione ai sensi del successivo articolo 3 e, pertanto, non sono richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura, ma dovranno essere possedute dal soggetto che eseguirà le prestazioni al momento dell'avvio dell'esecuzione delle attività.

A tal fine, l'operatore economico che, al momento della partecipazione alla gara, sia privo di suddetti requisiti, dovrà dichiarare all'interno del DGUE, in fase di gara, di voler eventualmente subappaltare a soggetto idoneamente qualificato (senza indicarne le generalità) le relative attività, al fine di poter subappaltare dette attività in fase di esecuzione; in assenza di detta dichiarazione, il subappalto non potrà essere autorizzato; di conseguenza, ove l'operatore economico non abbia, a seguito della presentazione della propria offerta, acquisito i menzionati requisiti, non potrà eseguire dette attività e, pertanto, il Contratto Attuativo sarà risolto per inadempimento dell'appaltatore.

Si specifica che per Lotti Geografici CPR 6 ed CPR 9, sono attualmente in corso interventi di ampliamento, la cui progettazione è stata eseguita, e la relativa realizzazione in corso di esecuzione avviene, mediante utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, ai sensi dell'articolo 41, co. 1, lett. g) e 43, co. 1, del Codice dei Contratti e dell'Allegato I.9.

1.2 Importo

Da una ricognizione effettuata dalla Stazione appaltante, è stato possibile individuare le lavorazioni riconducibili alla manutenzione straordinaria di cui necessitano i singoli CPR nonché di stimarne il potenziale valore.

Ciò premesso, il valore massimo stimato dell'Accordo Quadro da aggiudicare, avente ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-Lotto Prestazionale 2 - Lavori, è pari a € **13.239.468,70** (tredicimilioniduecentotrentanovemilaquattrocentosessantotto/70), oltre IVA e oneri assistenziali e previdenziali di legge se dovuti (di seguito "**Valore Massimo Stimato Lavori**").

L'importo è ripartito tra i lotti come di seguito specificato:

Tabella n. 4

LOTTO GEOGRAFICO		IMPORTO MASSIMO STIMATO TOTALE LOTTO GEOGRAFICO
CPR 1	PIEMONTE – TORINO (TO)	1.316.356,80 €
CPR 2	LOMBARDIA – MILANO (MI)	1.226.605,20 €
CPR 3	FRIULI VENEZIA GIULIA – GRADISCA D'ISONZO (GO)	1.525.777,20 €
CPR 4	LAZIO – ROMA (RM)	1.735.197,60 €
CPR 5	SARDEGNA – MACOMER (NU)	1.348.349,51 €
CPR 6	BASILICATA – PALAZZO SAN GERVASIO (PZ)	1.433.187,96 €
CPR 7	PUGLIA – BARI (BA)	1.196.688,00 €
CPR 8	PUGLIA – BRINDISI (BR)	927.433,20 €
CPR 9	SICILIA – CALTANISSETTA (CL)	1.333.185,23 €
CPR 10	SICILIA – TRAPANI (TP)	1.196.688,00 €
VALORE MASSIMO STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO		13.239.468,70 €

Si precisa, che il valore stimato dell'Accordo Quadro per singolo Lotto Geografico rappresenta la sommatoria dei singoli Contratti Attuativi che potranno essere presumibilmente stipulati in virtù dell'Accordo Quadro stesso.

Gli importi sopra indicati sono da intendersi quali valori stimati, non vincolanti per la Stazione Appaltante.

Non è previsto un importo d'affidamento minimo per Contratto Attuativo, bensì, all'Aggiudicatario di ogni Lotto Geografico potranno essere affidati contemporaneamente uno o più Contratti Attuativi, fino al raggiungimento dell'importo massimo stimato.

Si precisa che gli importi dei lavori sopra indicati devono intendersi quali valori massimi stimati, comprensivi dei costi della sicurezza aziendale stimati e dei costi della manodopera non stimati, i quali saranno entrambi quantificati nel dettaglio da ogni aggiudicatario unicamente in fase di affidamento dei singoli Contratti Attuativi dell'Accordo Quadro.

Si precisa che, prima della stipula di ogni Contratto Attuativo, al momento dell'attivazione dell'intervento, saranno forniti dalla Stazione appaltante tutti gli elementi necessari per consentire all'Aggiudicatario di individuare e dichiarare i propri costi della sicurezza aziendale e della manodopera. Rimane ferma in fase di affidamento dei singoli Contratti Attuativi la verifica da parte della Stazione appaltante sui costi della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendale dichiarati dall'aggiudicatario, con le modalità di cui all'articolo 110 del Codice dei contratti.

N.B. Premesso quanto sopra specificato, non è richiesto agli operatori economici di indicare in sede di gara i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza aziendale, in quanto gli stessi non possono allo stato essere calcolati, avendo la gara ad oggetto un Accordo Quadro di natura meramente programmatica. Tali costi e oneri dovranno essere, tuttavia, individuati e dichiarati dall'aggiudicatario in sede di attivazione dell'intervento da parte della Stazione appaltante, onde addivenire alla stipulazione del Contratto Attuativo.

I Contratti Attuativi saranno stipulati "a corpo" e saranno conclusi in modalità elettronica. Con riguardo all'importo relativo ai lavori si precisa che il ribasso percentuale offerto, presentato in sede di gara dagli aggiudicatari, si intenderà applicato ai prezzi unitari contenuti all'interno del computo metrico estimativo, riferiti ai prezzi in vigore al momento della stipula del Contratto Attuativo e indicati nelle Condizioni Generali del Sub-lotto Prestazionale 2, nell'ordine di seguito riportato:

- (i) Prezzario dei lavori pubblici della Regione in cui è ubicato il CPR;
- (ii) Prezzario dei lavori pubblici delle Regioni/Province Autonome limitrofe confinanti;
- (iii) Prezzario DEI in vigore;
- (iv) analisi prezzi derivanti da indagini di mercato.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del Codice dei Contratti, in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto da eseguire, i contratti collettivi applicabili al personale dipendente impiegato nell'esecuzione dei lavori sono (verificabili sul sito www.cnel.it):

- Codice ATECO 41.2 - COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI, il contratto collettivo applicato è quello del Settore delle imprese edili e affini (**codice CNEL F012 o F015**).

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 11, co. 3, del Codice dei Contratti, è facoltà dell'operatore economico indicare un diverso e/o un ulteriore contratto collettivo come meglio esplicitato nel successivo articolo 9.3 del presente Sub-Disciplinare 2, relativo all'offerta economica.

1.3 Clausola occupazionale

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 57, co. 1, lett. a), e dell'articolo 1, commi 4 e 7, dell'Allegato II.3 del Codice dei Contratti, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto Attuativo, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, l'aggiudicatario avesse necessità di procedere a nuove assunzioni, lo stesso sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15,07 % (quindici/07 percento) e al 30 % (trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata, rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione).

Per quanto attiene, specificamente, alla quota di pari opportunità di genere e/o generazionale nelle nuove assunzioni, ove necessarie, si evidenzia che nel settore delle "Costruzione di edifici" – codice Ateco 2 cifre: 41, in cui si collocano gli interventi oggetto della presente procedura, si registra un tasso di occupazione femminile inferiore alla media nazionale dati ISTAT 2017: su un totale di 201.184,41 dipendenti nelle attività di costruzione di edifici, solo 20.260,32 sono dipendenti donne rispetto alla media nazionale di altri settori del sistema economico. Le caratteristiche strutturali delle mansioni e il contesto delle attività da svolgere rendono, infatti, particolarmente complesso l'impiego di consistente manodopera femminile. Ciò risulta comprovato dai più recenti dati ISTAT disponibili, secondo i quali il tasso di occupazione femminile rilevato nel settore delle "Costruzione di edifici" si attesta a circa il 10,07 % (dieci/07 per cento), sicché il raggiungimento della percentuale del 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni da destinare all'occupazione femminile, prescritta dall'articolo 1, co. 4, dell'Allegato II.3 del Codice dei Contratti, risulta di difficile realizzazione. Alla luce di quanto sopra, una rigida applicazione della citata disposizione determinerebbe un onere troppo gravoso per gli operatori economici nel settore di specie, che potrebbe contrastare con obiettivi di efficienza del ciclo economico. Pertanto, ai sensi dell'articolo 1, co. 7, dell'Allegato II.3 del Codice dei Contratti, si rende concreta la necessità di derogare alla quota del 30% (trenta percento) delle predette assunzioni, riducendola e assumendo come parametro di riferimento il citato tasso di occupazione rilevato dall'ISTAT (i.e. 10,07 %). Tuttavia, al fine di incoraggiare gli Operatori economici al rispetto delle pari opportunità e contribuire, in ossequio allo spirito della norma, ad un incremento del tasso occupazione femminile nel settore oggetto di intervento, l'operatore dovrà garantire un'assunzione di una percentuale di superiore di 5 (cinque) punti percentuali al tasso di occupazione femminile del 10,07 % registrato a livello nazionale nel settore oggetto di intervento, in ragione di quanto previsto al paragrafo 5 del D.M. 20 giugno 2023, recante *"Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati"*.

Ad ogni buon conto, se, a seguito di un aggiornamento dei dati ISTAT, la percentuale anzi indicata dovesse subire variazioni significative, la stessa sarà automaticamente modificata, tanto in aumento che in diminuzione. Conseguentemente, i 5 (cinque) punti percentuali in più andranno riconosciuti sull'eventuale nuovo tasso di occupazione come attualizzato.

Resta fermo che l'Aggiudicatario dovrà, comunque, avere assolto, al momento della presentazione dell'offerta, gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

1.4 Revisione dei prezzi

In materia di revisione prezzi si rimanda a quanto previsto nelle Condizioni Generali.

ARTICOLO 2

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Ai sensi dell'articolo 65, co. 1, del Codice dei Contratti sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente documento, gli operatori economici di cui all'articolo 1, lettera l), dell'Allegato I.1 del medesimo Codice, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi nonché gli operatori economici dei Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'articolo 69 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 65, co. 2, del Codice dei Contratti rientrano nella definizione di operatori economici:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 25 giugno 1909, n. 422, e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;
- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del Codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- e) i R.T.I. costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, ovvero i R.T.I. non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T.I. e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno

di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);

- f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile ovvero i consorzi ordinari non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il consorzio ordinario e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);
- g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, co. 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33;
- h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (di seguito, "G.E.I.E."), ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.

Ai sensi dell'articolo 68, co. 2, e dell'articolo 30, co. 2, dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti, i R.T.I. (costituiti e costituendi), i consorzi ordinari (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. devono indicare, in sede di offerta, la mandataria e le mandanti, specificando le categorie dei lavori e le relative percentuali che saranno eseguite singoli componenti il R.T.I., il consorzio ordinario, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o il G.E.I.E., con l'impegno di questi a realizzarle.

Ai sensi dell'articolo 67, co. 4, del Codice dei Contratti, i consorzi tra imprese artigiane, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi stabili di cui all'articolo 65, co. 2, lett. b), c) e d), del medesimo Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, co. 2, lett. b) e c), del Codice dei Contratti, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione del predetto divieto, il consorzio è **escluso** dalla gara, laddove si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell'articolo 95, co. 1, lett. d), del Codice dei Contratti, sempre che l'operatore economico, entro il termine che gli verrà assegnato a tal fine da Invitalia, non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, e fatta salva, in ogni caso, la facoltà di cui all'articolo 97 del Codice dei Contratti.

Analogamente, ai sensi dell'articolo 68, co. 14, del Codice dei Contratti, **sono esclusi** dalla gara i concorrenti che abbiano partecipato in più di un R.T.I. o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla medesima gara in R.T.I. o consorzio ordinario, se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, co. 1, lett. d), del

Codice dei Contratti, e sempre che l'operatore economico, entro il termine all'uopo assegnato, non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'articolo 67, co. 7, del Codice dei Contratti, è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Ai sensi dell'articolo 68, co. 15, è vietata, **a pena di esclusione**, l'associazione in partecipazione.

È altresì vietata, **a pena di esclusione**, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T.I. e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, laddove non ricorrano i presupposti di cui al comma 17 del medesimo articolo 68 del Codice dei Contratti e del successivo articolo 97.

In ogni caso, si applicano gli articoli 67 e 68 del Codice dei Contratti.

Ai sensi degli articoli 186-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 95, co. 3, del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (di seguito, "**Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza**"), l'impresa che ha depositato la domanda di concordato di cui all'articolo 161, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di cui all'articolo 40 del Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza fino al deposito del decreto di omologa previsto dall'articolo 180 del predetto R.D., ovvero della sentenza di omologazione di cui all'articolo 48 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovrà essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove nominato.

L'impresa può concorrere anche riunita in R.T.I. sempre che le altre imprese aderenti al R.T.I. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Si rimanda all'articolo 1 del Disciplinare Unico per le regole di partecipazione.

ARTICOLO 3

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico dovrà:

- i. essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di cui al successivo articolo 3.1;
- ii. essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al successivo articolo 3.2;
- iii. essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, di cui al successivo articolo 3.3;
- iv. essere in possesso dei requisiti specifici relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità, di cui al successivo articolo 3.4;

- v. rendere le dichiarazioni relative al Patto di Integrità, di cui al successivo articolo 3.5;
- vi. rendere le ulteriori dichiarazioni, individuate nel successivo articolo 3.6.

In sede di gara, l'operatore economico dovrà dichiarare, come meglio specificato nel prosieguo del presente Sub-Disciplinare 2, quanto sopra compilando all'interno della Piattaforma Telematica il documento di gara unico europeo integrato con la domanda di partecipazione (di seguito, anche disgiuntamente, "**DGUE**" o "**Domanda di partecipazione**") di cui all'articolo 91 del Codice dei Contratti e che si compone delle seguenti sezioni:

- una prima, recante le informazioni stabilite dalla tassonomia AgID con le "*Specifiche tecniche*" del 30 luglio 2021 e ss.mm.ii, relative alle informazioni richieste ai sensi del comma 3, dell'articolo 91, del Codice dei Contratti;
- una seconda, denominata "*Dichiarazioni ulteriori/Domanda di partecipazione*", relativa alle ulteriori informazioni richieste all'operatore economico ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 91 del Codice dei Contratti.

Si specifica che il DGUE, come integrato dalla domanda di partecipazione costituisce un unico documento.

La verifica del possesso dei requisiti avviene attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito, "**FVOE**") operante presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'ANAC: a tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al servizio FVOE, accedendo all'apposito link sul portale dell'A.N.AC. (servizi ad accesso riservato-FVOE), secondo le istruzioni ivi contenute, al fine di consentire a Invitalia la verifica del possesso dei requisiti secondo quanto disposto dalla Delibera A.N.AC. n. 262 del 20 giugno 2023.

Invitalia può chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi non sono presenti nel FVOE, o non sono già in possesso di Invitalia, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero non possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (di seguito, "**CAD**") e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

Ai sensi dell'articolo 96, co. 15, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, Invitalia ne dà segnalazione all'A.N.AC., che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell'operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 94, co. 5, lett. e) del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 98, co. 3, lett. b), del Codice dei Contratti, la condotta dell'operatore che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione costituisce grave illecito professionale.

3.1 Requisiti di partecipazione di ordine generale

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- i. insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dagli articoli 94, nonché 95 e 98 del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 96, co. 6 del medesimo Codice dei Contratti;
- ii. insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all'articolo 94, co. 3, del Codice dei Contratti, delle cause di esclusione previste dagli articoli 94, nonché 95 e 98 del Codice dei Contratti;
- iii. non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 68, co. 14, del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 95, co. 1, lett. d) del Codice dei Contratti;
- iv. insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

3.2 Requisiti di idoneità professionale

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà essere in possesso dell'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui questi ha sede, da cui risulti che l'oggetto sociale si riferisca ad un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto e che la società è attiva al momento della presentazione dell'offerta. Nel caso in cui l'operatore economico non sia soggetto all'obbligo di tale iscrizione, dovrà indicarne la motivazione e dichiarare la compatibilità dell'oggetto sociale allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto; l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia, dovrà possedere l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 al Codice dei Contratti.

3.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale

A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 100, co. 4 e dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni di costruzione nella categoria e nella classifica, ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato II.12 e in conformità alla "TABELLA A - CATEGORIE DI OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE" del medesimo Allegato, adeguata a coprire l'importo massimo stimato totale dei lavori per la realizzazione degli interventi di cui si compone il Lotto Geografico, il tutto come riportato nella successiva Tabella.

Tabella n. 5

LOTTO GEOGRAFICO		CATEGORIA DI LAVORAZIONE	IMPORTO MASSIMO STIMATO TOTALE – LOTTO GEOGRAFICO (€)	CLASSIFICA MINIMA SOA OG 1 CALCOLATA SULLA BASE DELL'IMPORTO DEI LAVORI
CPR 1	PIEMONTE – TORINO (TO)	OG1	1.316.356,80	III bis
CPR 2	LOMBARDIA – MILANO (MI)	OG1	1.226.605,20	III bis
CPR 3	FRIULI VENEZIA GIULIA – GRADISCA D'ISONZO (GO)	OG1	1.525.777,20	IV
CPR 4	LAZIO – ROMA (RM)	OG1	1.735.197,60	IV
CPR 5	SARDEGNA – MACOMER (NU)	OG1	1.348.349,51	III bis
CPR 6	BASILICATA – PALAZZO SAN GERVASIO (PZ)	OG1	1.433.187,96	III bis
CPR 7	PUGLIA – BARI (BA)	OG1	1.196.688,00	III bis
CPR 8	PUGLIA – BRINDISI (BR)	OG1	927.433,20	III
CPR 9	SICILIA – CALTANISSETTA (CL)	OG1	1.333.185,23	III bis
CPR 10	SICILIA – TRAPANI (TP)	OG1	1.196.688,00	III bis

La categoria di lavorazione OG1 - *Edifici civili e industriali* è a qualificazione obbligatoria.

Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, co. 2, dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata a condizione che essa sia qualificata, per la categoria di riferimento, in una classifica almeno pari ad un quinto dell'importo dei lavori a base di gara della medesima categoria del Lotto Geografico cui si intende partecipare.

Ai sensi dell'articolo 3 dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti, per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'articolo 69 del Codice dei Contratti la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, co. 3, del Codice dei Contratti.

3.4 Requisiti relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità

A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 1, co. 1, dell'Allegato II.3 del Codice dei Contratti, gli operatori economici che occupano oltre cinquanta (50) dipendenti, tenuti (ogni due anni) alla redazione del rapporto sulla situazione del

personale ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (di seguito, "**Codice delle Pari Opportunità**"), devono produrre, al momento della presentazione dell'offerta, con le modalità specificate all'articolo 9.1, lett. I., del presente Sub-Disciplinare, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità.

In alternativa a quanto appena sopra prescritto, si precisa che, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità (ovvero, dell'inosservanza dell'obbligo di redazione e trasmissione, ogni due anni, del citato rapporto), gli operatori economici devono produrre, al momento della presentazione dell'offerta, con le modalità specificate al successivo punto I dell'articolo 9.1, copia del rapporto redatto, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità.

3.5 Dichiarazioni relative al Patto di Integrità

A pena di esclusione, per tutti i Lotti Geografici di partecipazione, l'operatore economico dovrà accettare le clausole del Patto di integrità di cui all'Allegato A.1 al Disciplinare Unico, ed assumere gli obblighi ivi previsti. Il mancato rispetto del Patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara ai sensi dell'articolo 1, co. 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, di revoca dell'aggiudicazione nel caso di violazione accertata prima della stipula dell'Accordo Quadro ovvero di risoluzione dell'Accordo Quadro laddove già sottoscritto.

3.6 Ulteriori dichiarazioni

L'operatore economico dovrà dichiarare:

- 1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando, nel Disciplinare Unico, nel presente Sub-Disciplinare di gara e nei suoi allegati;
- 2) di aver letto il "*Contratto per l'utilizzo del sistema telematico*", disponibile alla voce "*Regolamento*" della sezione "*Documenti Utili*" posizionata in alto a destra della Piattaforma Telematica, e di accettare tutte le singole clausole in esso contenute;
- 3) [*con riferimento alla registrazione al Portale*] di aver letto e di accettare l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, "**GDPR**"), resa disponibile al momento della registrazione, per il rilascio delle credenziali;

Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

- 4) [con riferimento alla partecipazione alla specifica gara] di aver letto e di accettare l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, rilasciata dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale dei Servizi Civili e l'asilo, in qualità di Titolare del trattamento, resa disponibile sul <https://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-dati-ulteriori/privacy-cookie> e dichiara altresì di aver letto e di accettare l'informativa sul trattamento dei dati personali, disponibile alla voce "Informativa Privacy" della sezione "Documenti Utili" posizionato in alto a destra della Piattaforma Telematica, resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR e relativa al trattamento dei dati personali – rilasciata da Invitalia, quale Responsabile del trattamento;
- 5) di aver letto e di accettare e, pertanto, di essere edotto degli obblighi derivanti dal "Codice Etico di Invitalia", reperibile nel rispettivo link, disponibile nella sezione "Documenti Utili", posizionata in alto a destra della Piattaforma Telematica; di aver letto e di accettare e, pertanto, di essere edotto degli obblighi derivanti dal "Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001" e dal vigente "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza" adottati da Invitalia, reperibili nel relativo link Privacy Policy, sezione trasparenza/prevenzione corruzione, disponibile nella sezione "Documenti Utili", posizionata in alto a destra della Piattaforma Telematica;
- 6) di impegnarsi a non divulgare con alcun mezzo il contenuto dei documenti afferenti alla presente procedura di gara ai quali si avrà, se del caso, accesso o che, comunque, saranno messi a disposizione da Invitalia;
- 7) di accettare e riconoscere che le registrazioni di sistema (cd. Log di sistema) relative ai collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura, costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate;
- 8) che nella domanda di partecipazione sono indicati i dati e i documenti relativi ai requisiti speciali di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103 del Codice dei Contratti, contenuti nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico;
- 9) ai sensi dell'articolo 119, co. 4, lett. a) e b), del Codice dei Contratti, che subappalterà a soggetti qualificati e in relazione ai quali non sussistono motivi di esclusione;
- 10) che, ai sensi dell'articolo 57, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione, applicherà i contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, nonché le specifiche clausole sociali contenute negli atti di gara ai sensi del medesimo articolo 57, co. 1, del Codice dei Contratti;
- 11) di aver preso visione, mediante accesso alla Piattaforma Telematica all'indirizzo <https://ingate.invitalia.it>, di tutta la documentazione tecnica relativa alle attività oggetto dell'appalto resa disponibile da Invitalia la quale risulta

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

- pienamente esaustiva ai fini della conoscenza dei luoghi ove saranno eseguiti i lavori oggetto della presente procedura;
- 12) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, salvo quanto previsto dall'articolo 35, co. 4, lett. a) del Codice dei Contratti;
 - 13) di autorizzare Invitalia a trasmettere le comunicazioni di cui all'articolo 29 del Codice dei Contratti all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato al momento della registrazione sulla Piattaforma Telematica, e di accettare che le medesime comunicazioni avverranno per il tramite dell'area Messaggi della Piattaforma Telematica;
 - 14) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE);
 - 15) di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione oggetto dell'appalto, sia sulla determinazione della propria offerta;
 - 16) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (articolo 94, co. 5, lett. f), del Codice dei contratti);
 - 17) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (articolo 94, co. 5, lett. e) del Codice dei Contratti);
 - 18) di non aver omesso di denunciare all'autorità giudiziaria, quale persona offesa, i reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

- 19) che non sussistono nei suoi confronti rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara (articolo 95, co. 1, lett. d), del Codice dei Contratti);
- 20) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (articolo 98, co. 3, lett. d), del Codice dei Contratti);

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

- 21) di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, co. 2, e 53, co. 3 del d.P.R. n. 633/1972 e di comunicare a Invitalia la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 22) di impegnarsi a fornire a Invitalia i propri dati relativi a domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC e, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, anche l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice dei Contratti.

Per gli operatori economici:

che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 "Codice della Crisi di impresa" o di cui all'articolo 161, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e fino all'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale:

- 23) di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alla gara rilasciato dal giudice delegato, ove disponibile, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato;
- 24) [solo in caso di raggruppamento] che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi degli articoli 186-bis, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019;
- 25) di allegare la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Già ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 95 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 "Codice della Crisi di impresa" o di cui all'articolo 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e fino al provvedimento di omologa:

Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

- 26) di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alla gara rilasciato dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato;
- 27) [solo in caso di raggruppamento] che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi degli articoli 186-*bis*, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019;
- 28) di impegnarsi a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
- 29) di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, le condizioni relative alle *"Norme di Prevenzione e Sicurezza/Adempimenti"* D.lgs. 81/2008 e ss. mm.ii;
- 30) di accettare, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto previsti nel Sub-Disciplinare 2 - Lavori ai sensi dell'articolo 113, comma 2 del codice, in caso di aggiudicazione;
- 31) di indicare il sito internet presso il quale è possibile verificare la veridicità e autenticità della garanzia;
- 32) di far sì, nel caso di ricorso al subappalto, che il contratto recepisca, anche a carico del subappaltatore, i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 1, co. 4, dell'Allegato II.3 del Codice dei Contratti, meglio dettagliati nelle Condizioni Generali e nello Schema di contratto, concorrendo il subappaltatore, con l'Appaltatore, al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile previste dall'articolo 1.3 del Sub-Disciplinare 2;
- 33) di impegnarsi a porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali, minimi, e premianti in ottemperanza a quanto previsto nei CAM di cui al D.M. 24 novembre 2025 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- 34) di far sì, nel caso di ricorso al subappalto, che il contratto recepisca, anche a carico del subappaltatore, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM di cui al D.M. 24 novembre 2025 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, cui si rinvia;
- 35) di non essere incorso, nei 12 mesi antecedenti la presente procedura di gara, nell'interdizione automatica, in relazione a precedenti procedure di gara ai sensi dell'articolo 1, co. 6, dell'Allegato II.3 del Codice dei Contratti, per cui sia intervenuto l'inadempimento dell'obbligo di consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 1, co. 2, dell'Allegato II.3 medesimo;
- 36) in caso di aggiudicazione dell'Accordo Quadro, se occupa, al momento della sottoscrizione del Contratto Attuativo, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), di obbligarsi

Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

- a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'articolo 1, co. 2, dell'Allegato II.3 del Codice dei Contratti;
- 37) in caso di aggiudicazione dell'Accordo Quadro, se occupa, al momento della sottoscrizione del Contratto Attuativo, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), di obbligarsi a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, la documentazione relativa alla regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, co. 3, dell'Allegato II.3 del Codice dei Contratti;
- 38) di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- 39) di avere piena ed esaustiva conoscenza dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi ove saranno eseguiti i lavori e di riconoscere che tale conoscenza è idonea a garantire la corretta e regolare esecuzione dei lavori;
- 40) di aver letto il Patto di integrità di cui al sub Allegato A.1 al Disciplinare Unico, di aver accettato tutte le singole clausole in essi contenute e, conseguentemente, di assumere l'obbligo di rispettare e far rispettare ai propri aventi causa tutte le predette clausole del Patto di integrità;
- 41) di impegnarsi, in occasione dell'esecuzione dei Contratti Attuativi, al rispetto di obblighi derivanti da eventuali Protocolli di Legalità vigenti nelle Regioni dove sono ubicati i CPR o per essi comunque vincolanti;
- 42) di autorizzare Invitalia, ai sensi dell'articolo 35, co. 5-*bis* del Codice dei Contratti, al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del Codice dei Contratti, nonché per le altre finalità previste dal Codice dei Contratti;
- 43) di essere consapevole, ai sensi dell'articolo 119, co. 2, V periodo del Codice dei Contratti, qualora intenda fare ricorso al subappalto che dovrà subappaltare a piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, co. 1, lett. o), dell'Allegato I.1. al Codice dei Contratti, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni oggetto di subappalto;
- 44) qualora sussistano le ragioni per derogare all'articolo 119, co. 2, V periodo del Codice dei Contratti, che intende subappaltare a piccole e medie imprese una soglia inferiore al 20% delle prestazioni oggetto di subappalto di cui all'articolo 119, co. 2, V periodo, per le ragioni indicate nel DGUE integrato con la domanda di partecipazione;
- 45) di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, potrà non essere chiamato ad eseguire alcuna prestazione, non avendo in tal caso nulla a pretendere, a qualsivoglia titolo, nei confronti di Invitalia e della Stazione Appaltante;

Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

- 46) che non ricorre il divieto di cui all'articolo 104, co. 12 del Codice dei Contratti;
- 47) [solo per i consorzi stabili] di non partecipare a più di un consorzio stabile;
- 48) [in caso di partecipazione alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio] di aver inserito nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la partecipazione alla procedura in forme diverse non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- 49) in caso di aggiudicazione, di impegnarsi, in nome proprio, nonché per conto dei soggetti ad esso collegati, a non divulgare o comunicare a terzi alcuna delle informazioni apprese nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

3.7 *Requisiti di partecipazione dei R.T.I., dei consorzi ordinari, dei consorzi stabili, dei consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, dei consorzi tra imprese artigiane e dei G.E.I.E.*

Ai sensi dell'articolo 68, commi 17 e 18, del Codice dei Contratti è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto. La medesima disciplina si applica con riferimento alle consorziate dei consorzi di cui all'articolo 65, co. 2, lettere b), c), d) e f).

Inoltre, ai sensi dell'articolo 97 del Codice dei Contratti, laddove:

- i. il componente del RTI;
- ii. la consorziata del consorzio ordinario ovvero del consorzio fra imprese artigiane;
- iii. nonché, la consorziata designata quale esecutrice dal consorzio stabile e la consorziata avente i requisiti di cui il consorzio si avvale;

si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice dei Contratti, ovvero risulti privo dei requisiti di cui al successivo articolo 100 del Codice dei Contratti, il raggruppamento o il consorzio potrà comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata.

In tal caso, si valuteranno le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice medesimo al fine di decidere sull'esclusione del concorrente.

3.7.1 *Requisiti di ordine generale – Requisiti specifici rispetto degli obblighi sulle pari opportunità*

A pena di esclusione, in caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di ordine generale, di cui agli articoli 94 e

ss. del Codice dei Contratti e, sussistendone i presupposti, quelli di cui all'articolo 3.4 che precede, dovranno essere posseduti:

- i. in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.I. e del consorzio;
- ii. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici servizio e da quelle che prestano i requisiti;
- iii. in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.

In ogni caso, si applica l'articolo 97 del Codice dei Contratti, ferma restando l'immodificabilità sostanziale dell'offerta.

3.7.2 Requisiti di idoneità professionale

In caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 3.2 dovranno essere posseduti:

- i. in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.I. e consorzio;
- ii. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici;
- iii. in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E..

3.7.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria e requisiti di capacità tecnica e professionale

A pena di esclusione, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale dovranno essere posseduti secondo quanto di seguito riportato.

A pena di esclusione, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., ciascun componente dovrà possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire.

Il ruolo di mandataria/mandante di un R.T.I. può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 65, co. 1, lettere b), c) e d), del Codice dei Contratti, ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un R.T.I. o di un consorzio ordinario costituito.

A pena di esclusione, in caso di R.T.I. e di consorzi ordinari, ai sensi dell'articolo 68, co. 11, del Codice dei Contratti, i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali dovranno essere posseduti dal R.T.I. e dal consorzio ordinario nel suo complesso, fermo restando che ciascun componente dovrà possedere i requisiti prescritti per le categorie dei lavori e le relative quote che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 68 del Codice dei Contratti.

Si applicano le disposizioni contenute nell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti.

A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 67, co. 1, lett. b) e c), e co. 5, del Codice dei Contratti, i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale devono essere posseduti:

- a) in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili di cui all'articolo 65, co. 2, lett. b), c) e d) del Codice dei Contratti, dal consorzio in proprio, ovvero, facendo valere i mezzi d'opera le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono, secondo quanto previsto dall'All. II.12 al Codice dei Contratti ;
- b) in caso di consorzi stabili di cui all'articolo 65, co. 2, lett. d) del Codice dei Contratti, nel caso in cui eseguano tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104 del Codice dei Contratti. Per effetto della sopra richiamata disposizione, il consorzio stabile dovrà indicare nel DGUE, integrato con la domanda di partecipazione, come *infra* definito, **le quote di esecuzione** assunte dalla/e consorziata/e esecutrice/i designata/e.

3.7.4 Dichiarazioni relative al Patto di Integrità

In caso di partecipazione in forme aggregate, le dichiarazioni relative al Patto di Integrità applicabile al presente Accordo Quadro dovranno essere rese:

- i. in caso di R.T., costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T., dal legale rappresentante nonché dall'eventuale loro direttore/i tecnico/;
- ii. in caso di consorzi stabili, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici dei lavori dal legale rappresentante del consorzio nonché di ciascuna delle imprese consorziate o raggruppate e dall'eventuale loro direttore/i tecnico/;
- iii. in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E..

3.7.5 Ulteriori dichiarazioni

In caso di partecipazione in forme aggregate, le dichiarazioni di cui all'articolo 3.6 che precede dovranno essere rese:

- i in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.I. e del consorzio;
- ii in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici;
- iii in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.

ARTICOLO 4

AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 104, del Codice dei Contratti, l'operatore economico può ricorrere ad un contratto di avvalimento, mediante il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.

L'avvalimento non è ammesso per soddisfare i requisiti di ordine generale e il requisito dell'iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell'articolo 104, co. 12, del Codice dei Contratti, limitatamente ai soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta (c.d. "avvalimento premiale"), non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. A tal fine, la relativa documentazione deve essere caricata nella sezione "Allegati generici" presente all'interno dell'offerta tecnica. Invitalia si riserva di chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 104, co. 2, del Codice dei Contratti, qualora l'operatore economico ricorra all'avvalimento per soddisfare il requisito della attestazione di qualificazione S.O.A., il contratto dovrà avere ad oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta (nel caso di prestito dei requisiti economico finanziari, c.d. avvalimento di garanzia; nel caso di requisiti tecnico - organizzativi, c.d. avvalimento tecnico o operativo).

Ai sensi dell'articolo 104, co. 3, del Codice dei Contratti, qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione, ai sensi dell'articolo 100, co. 3, del Codice dei Contratti, i lavori saranno eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto. Fatto salvo quanto previsto dal citato comma 3, il contratto di appalto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.

L'operatore economico e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di appalto e gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'appalto posto a base di gara.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 91 e dell'articolo 104, del Codice dei Contratti, l'operatore economico, oltre a compilare il DGUE, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, dichiara nella domanda di partecipazione la propria volontà di ricorrere al contratto di avvalimento, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta.

L'operatore economico è tenuto ad allegare al DGUE integrato con la domanda di partecipazione:

- i) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, concluso in forma scritta a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 26 dell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti, con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico per tutta la durata dell'Accordo Quadro ed il cui oggetto sia coerente con quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, specificando, altresì, se intende avvalersi delle dotazioni e risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta. Qualora l'avvalimento sia finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto dovrà essere contenuto all'interno dell'offerta tecnica;
- ii) laddove intenda avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione ai sensi del comma 2, del citato articolo 104 del Codice dei Contratti, la certificazione rilasciata dalla S.O.A. all'impresa ausiliaria;
- iii) il DGUE dell'ausiliario contenente la dichiarazione con la quale il medesimo attesta di:
 - a) essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui ai precedenti articoli 3.1;
 - b) essere in possesso delle dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali oggetto del contratto di avvalimento o per migliorare la propria offerta;
 - c) impegnarsi verso l'operatore economico e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento;
 - d) la dichiarazione con la quale l'impresa ausiliaria si obbliga verso l'operatore economico e verso la Stazione Appaltante ad adottare i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 1, co. 4, dell'Allegato II.3 del Codice dei Contratti, concorrendo con l'aggiudicatario al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui all'articolo 1.3 del presente Sub-Disciplinare;
- iv) solo nel caso di avvalimento finalizzato all'acquisizione del requisito di partecipazione, l'attestazione di qualificazione, ai sensi dell'articolo 104, co. 5, del Codice dei Contratti;
- v) il Patto di integrità *sub* Allegato A.1 al Disciplinare Unico, sottoscritto dal legale rappresentante della Impresa e/o Imprese ausiliaria/e e dall'eventuale/i Direttore/i Tecnico/i.

vi) [eventuale se l'ausiliario occupa un numero di dipendenti superiore a 50] la documentazione e/o le dichiarazioni previste, **a pena di esclusione**, dall'articolo 3.4 del presente Sub-Disciplinare, prodotte e rilasciate direttamente dall'ausiliaria secondo le modalità specificate al successivo punto I dell'articolo 9.1.

N.B. Si rammenta che anche ai fini della verifica del possesso dei requisiti dell'ausiliario, quest'ultimo dovrà, obbligatoriamente, essere registrato al servizio-FVOE secondo le indicazioni di cui all'articolo 3 del presente Sub-Disciplinare.

In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 96, co. 15, del Codice dei Contratti, Invitalia assegna all'operatore economico concorrente un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, Invitalia esclude l'operatore economico.

Ai sensi dell'articolo 104, co. 6, del Codice dei Contratti, Invitalia verifica se l'impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati, con le modalità di cui all'articolo 91 e, con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, dall'articolo 105, del Codice dei Contratti, nonché se sussistono cause di esclusione. La Stazione Appaltante consente all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.

Ai sensi dell'articolo 104, co. 9, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante effettua in corso di esecuzione le verifiche sostanziali inerenti all'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine, si accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Sussiste, inoltre, l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni ai sensi dell'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili, con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione dalla gara** - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Si specifica che qualora l'operatore economico intenda ricorrere all'avvalimento sia per soddisfare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.3 del presente Sub-Disciplinare, nonché al fine di migliorare la propria offerta, mediante un unico soggetto ausiliario, sarà consentito produrre un unico contratto di avvalimento.

N.B. Detto contratto dovrà necessariamente essere allegato all'interno dell'offerta tecnica di cui al successivo articolo 9.2 del presente Sub-Disciplinare.

Non è sanabile, e quindi **causa di esclusione**, la carenza degli elementi essenziali del contratto che non consentano, ad esempio, la chiara e puntuale individuazione dei mezzi e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 3.3 del presente Sub-Disciplinare, mentre, la riscontrata carenza esclusivamente degli elementi del contratto relativi all'avvalimento "premierale" determinerà la non attribuzione del punteggio "premierale" di cui alla successiva Tabella n. 13, restando ferma, invece, l'idonea qualificazione dell'operatore economico con riferimento ai requisiti speciali oggetti di avvalimento.

ARTICOLO 5

GARANZIA PROVVISORIA

Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, l'importo della garanzia stessa è stabilito in riferimento al valore di ciascun Lotto Geografico anziché all'importo complessivo dell'Accordo Quadro.

Ai sensi dell'articolo 106, co. 1, del Codice dei Contratti, l'offerta dell'operatore economico, deve essere corredata da una garanzia provvisoria, pari al 2% (dueper cento) dell'importo massimo stimato totale dei lavori di ciascun Lotto Geografico cui si intende partecipare, salve le riduzioni e i benefici di legge, come di seguito indicato:

Tabella n. 6

LOTTO GEOGRAFICO		IMPORTO GARANZIA PROVVISORIA LOTTO GEOGRAFICO (€)
CPR 1	PIEMONTE – TORINO (TO)	26.327,14 €
CPR 2	LOMBARDIA – MILANO (MI)	24.532,10 €
CPR 3	FRIULI VENEZIA GIULIA – GRADISCA D'ISONZO (GO)	30.515,54 €
CPR 4	LAZIO – ROMA (RM)	34.703,95 €
CPR 5	SARDEGNA – MACOMER (NU)	26.966,99 €
CPR 6	BASILICATA – PALAZZO SAN GERVASIO (PZ)	28.663,76 €
CPR 7	PUGLIA – BARI (BA)	23.933,76 €
CPR 8	PUGLIA – BRINDISI (BR)	18.548,66 €
CPR 9	SICILIA – CALTANISSETTA (CL)	26.663,70 €
CPR 10	SICILIA – TRAPANI (TP)	23.933,76 €

La garanzia provvisoria sarà costituita:

- a. da cauzione, costituita a favore di Invitalia, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. In caso di versamento su un conto corrente di Invitalia, occorrerà specificare nella causale il CIG del Lotto Geografico di partecipazione. In tal caso l'operatore economico potrà rivolgersi a Invitalia, mediante la Piattaforma Telematica nell'apposita area "*Messaggi*", al fine di ricevere le coordinate bancarie del suddetto conto; il valore deve essere al corso del giorno di deposito;
ovvero, in alternativa
- b. da fideiussione, rilasciata, a scelta dell'operatore economico, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le relative attività, oppure dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo previsto e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria dovrà essere resa in conformità allo Schema tipo di cui all'"*Allegato A-Sezione I - Schemi tipo*" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante "*Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni*", e dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa Scheda tecnica di cui all'"*Allegato B – Schede tecniche*" del citato Decreto Ministeriale.

La garanzia fideiussoria dovrà essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella Domanda di partecipazione il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

Ai sensi dell'articolo 106, co. 8, del Codice dei Contratti, l'importo della garanzia o il suo eventuale rinnovo è ridotto nei seguenti casi:

- a) del 30% (trentapercento), qualora si dimostri il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee.

In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare, nella compilazione del DGUE, di possedere la suddetta certificazione e, qualora non già presenti, inserirne copia nel FVOE. Si precisa che:

- i. in caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio ordinario, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutti i soggetti che costituiscono il R.T.I. o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- ii. in caso di partecipazione in consorzio stabile, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio, se il consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie; se il consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, l'operatore economico potrà godere del beneficio solo se sia il consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione.

Questa riduzione NON è cumulabile con quella di cui alla lettera b);

- b) del 50% (cinquantapercento), nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei R.T.I o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese ovvero da piccole e medie imprese, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 106, co. 8, secondo periodo, del Codice dei Contratti.

In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare, nella compilazione del DGUE, di rientrare nella definizione di microimpresa, ovvero di piccola o media impresa.

Questa riduzione NON è cumulabile con quella di cui alla lettera a) che precede.

- c) del 10% (diecipercento), se l'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 106, co. 3, seconda parte del Codice dei contratti ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente. Questa riduzione è cumulabile con quelle di cui alla lettera a) o b) e d).
- d) del 20% (venti per cento), qualora si dimostri il possesso di una o più delle seguenti certificazioni o marchi previsti dall'allegato II.13 al Codice dei Contratti: **UNI EN ISO 14001**.

In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare nel proprio DGUE di possedere le suddette certificazioni o marchi e, qualora non già presenti, inserirne copia nel FVOE.

Si precisa che:

- i. in caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio ordinario, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia se uno dei soggetti che costituiscono il R.T.I. o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- ii. in caso di partecipazione in consorzio stabile, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione se il consorzio o una delle consorziate, anche non esecutrici, sia in possesso della certificazione.

Questa riduzione è cumulabile con quelle di cui alle lettere a) o b) e c).

Le riduzioni di cui alle lettere che precedono sono tra loro cumulabili, ad eccezione delle riduzioni cui alle lettere a) e b) le quali non possono tra loro essere mai cumulate; in caso di cumulo di più riduzioni, la riduzione successiva si opera sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 106, co. 8, del Codice dei Contratti la garanzia provvisoria dovrà riportare i contenuti di cui allo "*Schema Tipo*" sopra richiamato e comunque dovrà:

- i. essere intestata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia (C.F. 05678721001);
- ii. avere una validità temporale di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta, con impegno del garante a rinnovare o prorogare la stessa per un ulteriore periodo di tempo indicato da Invitalia, nel caso in cui alla scadenza originaria non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 106, co. 5, del Codice dei Contratti; in caso di richiesta di estensione, l'operatore economico potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta;
- iii. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari, costituiti o costituendi, ed essere rilasciata in favore di tutti i componenti del R.T.I. e/o consorzio ordinario;
- iv. in caso di consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, essere rilasciata a favore del consorzio;
- v. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'articolo 1944, co. 2, del Codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta di Invitalia e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, co. 2, del Codice civile, ai sensi dell'articolo 106, co. 4, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 106, co. 6, del Codice dei Contratti, la garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e delle misure di prevenzione ivi previste.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

La garanzia provvisoria sarà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 106, co. 7 del Codice dei Contratti; per gli altri operatori economici, ai sensi dell'articolo 106, co. 10, del medesimo Codice dei Contratti, la garanzia perde efficacia entro trenta giorni dalla comunicazione in piattaforma dell'avvenuta aggiudicazione.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria, nonché la mancata indicazione, nella Domanda di partecipazione, del sito internet da utilizzare ai fini delle verifiche, purché la garanzia sia stata costituita prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. n. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ARTICOLO 6 SOPRALLUOGO

Ai sensi dell'articolo 92, co. 1 del Codice dei contratti, ai fini della presentazione dell'offerta non è richiesta alcuna visita obbligatoria dei luoghi di intervento, in ragione della tipologia e del contenuto prestazionale di affidamento; inoltre, la documentazione tecnico-progettuale messa a disposizione dei concorrenti ha un grado sufficiente di dettaglio tale da garantire una completa ed esaustiva conoscenza dei luoghi, ritenuta esaustiva per la corretta formulazione dell'offerta.

Ciò nonostante, la Stazione appaltante ritiene comunque opportuno lo svolgimento del sopralluogo da parte degli operatori economici interessati a partecipare alla procedura, in ragione della necessità di acquisire maggiore contezza delle condizioni operative, delle criticità e/o problematiche legate alla peculiarità del luogo di intervento.

Pertanto, è possibile per i concorrenti, effettuare facoltativamente una visita preliminare dei luoghi, esclusivamente dal 18/05/2026 al 21/05/2026.

Il sopralluogo facoltativo potrà essere svolto solo previo appuntamento da richiedere, mediante la Piattaforma Telematica, entro e non oltre il giorno 13/05/2026, tramite messaggio avente per oggetto il testo: *“Richiesta di Sopralluogo: preferenza data ___/___/___, ore __:___”*, nell'apposita area *“Messaggi”* dell'area riservata del Portale <https://ingate.invitalia.it/>.

Si precisa che la preferenza indicata nella richiesta di sopralluogo sarà presa in considerazione compatibilmente con le esigenze della Stazione Appaltante e le disponibilità residue nel giorno di interesse; pertanto, il giorno e l'ora effettivi in cui l'operatore potrà effettuare il sopralluogo saranno confermati, tramite l'area "Messaggi" del Portale <https://ingate.invitalia.it/>, successivamente alla scadenza del predetto termine.

Il sopralluogo dovrà essere svolto:

1. in caso di operatore economico singolo, da parte di uno dei soggetti di seguito indicati:
 - a) legale rappresentante;
 - b) direttore tecnico;
 - c) personale dipendente, munito di delega sottoscritta dal legale rappresentante; non è necessario che la delega sia conferita per atto pubblico notarile;
 - d) un terzo che non rivesta le cariche sopra indicate, purché al terzo sia conferita delega da parte del legale rappresentante dell'operatore economico avente ad oggetto lo svolgimento del sopralluogo; non è necessario che la delega sia conferita per atto pubblico notarile;
2. in caso di un costituendo R.T.I. o consorzio ordinario, da parte di uno dei soggetti di seguito indicati:
 - a) legale rappresentante di uno dei soggetti componenti il R.T.I. o il consorzio ordinario;
 - b) direttore tecnico di uno dei soggetti componenti il R.T.I. o il consorzio ordinario;
 - c) personale dipendente di uno dei soggetti componenti il R.T.I. o il consorzio ordinario, munito di delega sottoscritta dal proprio legale rappresentante; non è necessario che la delega sia conferita per atto pubblico notarile;
 - d) un terzo che non rivesta le cariche sopra indicate, purché al terzo sia conferita delega da parte del legale rappresentante di uno dei soggetti componenti il R.T.I. o il consorzio ordinario avente ad oggetto lo svolgimento del sopralluogo. Non è necessario che la delega sia conferita per atto pubblico notarile.
3. in caso di un costituito R.T.I. o consorzio ordinario, da parte di uno dei soggetti di seguito indicati:
 - a) legale rappresentante del mandatario, ovvero legale rappresentante di uno dei mandanti, purché munito di delega sottoscritta dal legale rappresentante del mandatario; non è necessario che la delega sia conferita per atto pubblico notarile;
 - b) direttore tecnico del mandatario, ovvero direttore tecnico di uno dei mandanti, purché munito di delega sottoscritta dal legale rappresentante del mandatario; non è necessario che la delega sia conferita per atto pubblico notarile;
 - c) personale dipendente del mandatario, munito di delega sottoscritta dal proprio legale rappresentante, ovvero personale dipendente di uno dei mandanti, purché munito di delega sottoscritta dal legale rappresentante del mandatario; non è necessario che la delega sia conferita per atto pubblico notarile;

- d) un terzo che non rivesta le cariche sopra indicate, purché al terzo sia conferita delega da parte del legale rappresentante del mandatario avente ad oggetto lo svolgimento del sopralluogo; non è necessario che la delega sia conferita per atto pubblico notarile;
- 4. in caso di consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, da parte di uno dei soggetti di seguito indicati:
 - a) legale rappresentante del consorzio;
 - b) direttore tecnico del consorzio;
 - c) personale dipendente del consorzio, munito di delega sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio; non è necessario che la delega sia conferita per atto pubblico notarile;
 - d) legale rappresentante della consorziata esecutrice, munito di delega sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio; non è necessario che la delega sia conferita per atto pubblico notarile;
 - e) direttore tecnico della consorziata esecutrice, munito di delega sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio; non è necessario che la delega sia conferita per atto pubblico notarile;
 - f) personale dipendente della consorziata esecutrice, munito di delega sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio; non è necessario che la delega sia conferita per atto pubblico notarile;
 - g) un terzo che non rivesta le cariche sopra indicate, purché al terzo sia conferita delega da parte del legale rappresentante del consorzio avente ad oggetto lo svolgimento del sopralluogo; non è necessario che la delega sia conferita per atto pubblico notarile.

Non è previsto il rilascio di alcuna attestazione di presa visione dei luoghi.

Le spese sostenute, a qualunque titolo, ai fini dello svolgimento del sopralluogo saranno interamente a carico dell'operatore economico. Le persone che effettueranno materialmente il sopralluogo dovranno essere dotate di documento di riconoscimento e di dispositivi di protezione individuale e, in particolare, se richiesto dal personale della Stazione Appaltante al momento della visita, nonché seguire tutte le indicazioni previste per l'accesso a tali luoghi.

ARTICOLO 7

SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nel rispetto della normativa vigente e delle condizioni stabilite nel presente articolo, nel Disciplinare Unico, nelle Condizioni Generali riferite al Sub-lotto prestazionale 2 – Lavori, nonché conformemente a quanto verrà stabilito nelle Condizioni Particolari di ciascun Contratto Attuativo.

In conformità all'articolo 119 del Codice dei Contratti, non vi sono limitazioni al subappalto delle prestazioni oggetto del presente affidamento, fermo rimanendo quanto previsto di seguito.

Ai sensi dell'articolo 119, co. 1, del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, co. 1, lettera d) del Codice dei Contratti, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni.

In occasione dell'attivazione del singolo Contratto Attuativo, in caso di ricorso al subappalto, ai sensi dell'articolo 119, co. 4, lett. c), del Codice dei Contratti l'operatore economico deve indicare le prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare. In assenza di espressa manifestazione di volontà, il subappalto non potrà essere autorizzato.

Ai sensi dell'articolo 119, co. 4, del Codice dei Contratti, il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto le lavorazioni a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del codice dei Contratti;

c) all'atto dell'attivazione dell'aggiudicatario siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al venti per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, co. 1, lett. o) dell'Allegato I.1 del Codice dei Contratti. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni subappaltabili alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 67, co. 4, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili di cui all'articolo 65, co. 2, lett. d) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Stazione Appaltante. Altresì non costituisce subappalto l'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, co. 2, lett. b) e c), del Codice dei Contratti ai propri consorziati.

Ai sensi dell'articolo 119, co. 12, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve:

- garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale;
- applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato

dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla lavorazione prevalente.

Alla luce delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ai sensi dell'articolo 119, co. 17, nessuna prestazione oggetto del presente appalto può formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche qui riportate:

- necessità di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al co. 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
- necessità di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro;
- necessità di attuare l'intervento secondo logiche di esecuzione coerenti con le tempistiche per l'ultimazione dei lavori;
- necessità di evitare la maggiore complessità della struttura di affidamento dei lavori che comporterebbe il subappalto a cascata, portando ad una possibile carenza di controllo da parte della committenza e del direttore dei lavori, con conseguente difficoltà di coordinare le attività tra le diverse imprese coinvolte a diversi livelli.

Il subappaltatore è tenuto espressamente a vincolarsi alle specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM di cui al D.M. 24 novembre 2025 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Trovano applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 1, commi 1 e 4, dell'Allegato II.3 del Codice dei Contratti. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui all'articolo 1.3 del presente Sub-Disciplinare;
- *[eventuale se il subappaltatore occupa un numero di dipendenti superiore a 50]* l'obbligo di cui all'articolo 1, co. 1, dell'Allegato II.3 al Codice dei Contratti. A tal fine il subappaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto, qualora occupi oltre cinquanta (50) dipendenti e sia tenuto (ogni due anni) alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità, dovrà produrre copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità.

In caso di subappalto - laddove consentito - il Patto di integrità, sub Allegato A.1, andrà sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo, e dall'eventuale/i direttore/i tecnico/i.

ARTICOLO 8 CONTRIBUTO ALL'ANAC

Ai sensi dell'articolo 1, co. 67, della L. n. 266/2005, l'operatore economico dovrà eseguire un pagamento, a titolo di contributo, in favore dell'ANAC, secondo le "Istruzioni operative" consultabili sul sito internet www.anticorruzione.it nella sezione "Contributi in sede di gara".

A tal fine l'operatore economico potrà seguire le modalità indicate sul sito internet dell'ANAC (<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>).

Il contributo è dovuto per il Lotto Geografico per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Tabella n. 7

LOTTO GEOGRAFICO		CIG	IMPORTO CONTRIBUTO ANAC
CPR 1	PIEMONTE – TORINO (TO)	BB68EAFF5	165,00 €
CPR 2	LOMBARDIA – MILANO (MI)	BB68EB00CD	165,00 €
CPR 3	FRIULI VENEZIA GIULIA – GRADISCA D'ISONZO (GO)	BB68EB11A0	165,00 €
CPR 4	LAZIO – PONTE GALERIA (RM)	BB68EB2273	165,00 €
CPR 5	SARDEGNA – MACOMER (NU)	BB68EB3346	165,00 €
CPR 6	BASILICATA – PALAZZO SAN GERVASIO (PZ)	BB68EB4419	165,00 €
CPR 7	PUGLIA – BARI (BA)	BB68EB54EC	165,00 €
CPR 8	PUGLIA – BRINDISI (BR)	BB68EB65BF	90,00 €
CPR 9	SICILIA – CALTANISSETTA (CL)	BB68EB7692	165,00 €
CPR 10	SICILIA – TRAPANI (TP)	BB68EB8765	165,00 €

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Invitalia, anche nel caso in cui - come previsto dal Disciplinare Unico - decidesse di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 107, co. 3, del Codice dei Contratti, procederà nei confronti di tutti gli operatori economici che hanno presentato offerta al controllo dell'avvenuto pagamento del contributo, dell'esattezza dell'importo e della corrispondenza tra il CIG indicato dall'operatore economico e quello assegnato a ciascun Lotto Geografico della presente procedura.

Invitalia accerta l'avvenuto pagamento mediante consultazione del FVOE. In ogni caso, è richiesto il caricamento sulla Piattaforma Telematica della scansione della ricevuta del pagamento.

In caso di mancato rinvenimento della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo ANAC, nonché nel caso di pagamento presente ma irregolare, si procederà ai sensi dell'articolo 101, co. 1, del Codice dei Contratti. In caso di inottemperanza alla richiesta nel termine stabilito, **l'offerta è dichiarata inammissibile.**

ARTICOLO 9

PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA

La presentazione dell'offerta mediante l'utilizzo della Piattaforma Telematica dovrà avvenire attraverso le azioni descritte nell'Allegato D "Guida alla presentazione dell'offerta", che consentiranno all'operatore economico di predisporre ed inviare:

- a) la Documentazione amministrativa, di cui al successivo paragrafo 9.1;
- b) la Documentazione tecnica, di cui al successivo paragrafo 9.2;
- c) la Documentazione economica, di cui al successivo paragrafo 9.3.

Salvo diversa indicazione, qualsiasi documento allegato all'interno della Piattaforma Telematica dall'operatore economico in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell'offerta, dovrà essere:

- i. sottoscritto con la firma digitale secondo le modalità di cui all'articolo 1, co. 1, lett. s), del CAD, il cui relativo certificato sia in corso di validità;
- ii. reso ai sensi e nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000.

Ogni documento da produrre relativo alla procedura dovrà essere redatto in ogni sua parte in lingua italiana e dovrà essere formato e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite nel presente documento; se redatta in lingua straniera, la documentazione deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana o da traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si procederà a chiedere chiarimenti secondo le modalità indicate all'articolo 15 del Disciplinare Unico.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicheranno gli articoli 100, co. 3 e 105 del Codice dei Contratti.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, Invitalia potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'articolo 17, co. 4, del Codice dei Contratti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta di Invitalia sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

9.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico dovrà presentare, tramite la Piattaforma Telematica, la documentazione di seguito descritta:

A. DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il DGUE integrato con la domanda di partecipazione e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie, sarà compilato online sulla Piattaforma Telematica.

Il DGUE integrato con la Domanda di partecipazione dovrà essere presentato nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il concorrente dovrà indicare nel DGUE integrato con la domanda di partecipazione per quale/i Lotto/i Geografico/i concorre.

L'operatore economico dovrà compilare all'interno della Piattaforma Telematica il DGUE integrato con la domanda di partecipazione, il quale dovrà essere:

- i. compilato in lingua italiana;
- ii. reso ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- iii. sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico;
- iv. accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In particolare, in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, il DGUE integrato con la domanda di partecipazione, dovrà essere compilato dal consorzio (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e, in caso di consorziate esecutrici, da ciascuna consorziata esecuttrice (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante). Lo stesso, inoltre, dovrà:

- i. essere accompagnato dalla copia dell'atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi;
- ii. contenere l'indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre; in mancanza di tale indicazione, la Domanda di partecipazione si intenderà presentata dal consorzio in nome e per conto proprio.

Nel caso di consorzi stabili dovranno essere indicate le categorie e le percentuali dei lavori che saranno eseguite

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

da ciascuna consorziata indicata (c.d. quote di esecuzione).

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora sia stato già conferito il mandato ai sensi dell'articolo 68, co. 5, del Codice dei Contratti, il DGUE integrato con la domanda di partecipazione, dovrà essere compilato dal mandatario (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e, altresì, da ciascuna mandante (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante). Lo stesso, inoltre, dovrà:

- i. indicare, ai sensi dell'articolo 68, co. 2, del Codice dei Contratti, le categorie dei lavori e le percentuali dei lavori che saranno eseguite da ciascun componente del R.T.I., del consorzio o del G.E.I.E.;
- ii. essere accompagnato dall'atto di costituzione autenticato dal notaio ex articolo 68, co. 6, del Codice dei Contratti, nel quale siano specificate le categorie e le percentuali dei lavori che saranno eseguite da ciascun componente.

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora il mandato non sia stato ancora conferito a norma dell'articolo 68, co. 5, del Codice dei Contratti, ciascun DGUE integrato con la domanda di partecipazione, dovrà essere compilato dal mandatario (firmata digitalmente dal suo legale rappresentante) e, altresì, da ciascuna mandante (firmata digitalmente dal suo legale rappresentante). Lo stesso, inoltre, dovrà:

- i. indicare, ai sensi dell'articolo 68, co. 2, del Codice dei Contratti, le categorie e le percentuali dei lavori che saranno eseguite da ciascun componente del R.T.I., del consorzio o del G.E.I.E.;
- ii. indicare l'impresa mandataria;
- iii. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese costituiranno il R.T.I. o il consorzio;
- iv. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla impresa qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti o consorziate.

Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti sono rese all'interno del DGUE integrato con la domanda di partecipazione.

Inoltre, in caso di avvalimento, l'operatore economico dovrà produrre, oltre al DGUE integrato con la domanda di partecipazione per sé, anche il DGUE integrato con la domanda di partecipazione dell'ausiliaria, come meglio descritto nel paragrafo che segue.

B. ATTESTAZIONE DI AVVENUTO PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO PER IL DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, la prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), relativa al DGUE integrato con la Domanda di

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

partecipazione. A tal fine si precisa che l'operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, rubricato "Disciplina sull'imposta di bollo" e ss.mm.ii., mediante il pagamento, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tramite:

- il modello "F23" dell'Agenzia delle Entrate (codice tributo: 456T; causale: RP; codice ufficio: codice dell'ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento - punto 6 del modello F23 - indicare nella causale il CIG del/dei Lotto/i Geografico/i di partecipazione con l'indicazione del riferimento al DGUE);
- il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate;
- per gli operatori economici esteri, il pagamento con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y010003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, il codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento;
- l'utilizzo di una marca da bollo del valore di € 16,00, il cui numero seriale dovrà essere indicato dall'operatore economico.

A comprova del pagamento, a seconda della modalità adottata, il concorrente dovrà allegare copia, anche priva della sottoscrizione digitale:

- della ricevuta del versamento effettuato tramite il modello "F23" dell'Agenzia delle Entrate;
- della ricevuta del pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo;
- della ricevuta del bonifico bancario;
- del contrassegno in formato pdf. In tal caso, il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di mancato pagamento, Invitalia sarà tenuta agli obblighi di cui all'articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972.

Qualora l'operatore economico partecipi in forma associata, l'imposta di bollo dovuta sarà unica.

L'operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate al seguente link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti>

L'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

Resta salvo, in ogni caso, l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo riferita all'offerta economica.

C. MANDATO O ATTO COSTITUTIVO IN CASO DI R.T.I., CONSORZI ORDINARI O G.E.I.E. COSTITUITI

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, in caso di R.T.I. costituiti, l'atto di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ovvero, nel caso di consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti, il relativo atto costitutivo. Esso dovrà essere allegato alternativamente nel seguente

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

modo:

- in originale su supporto informatico, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ciascun componente del R.T.I. e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità dei firmatari, ai sensi dell'articolo 25, co. 1, del CAD;
- ovvero, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, del mandato/atto costitutivo formato in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.

D. ATTO COSTITUTIVO E STATUTO VIGENTE, CORREDATO DAL VERBALE DI ASSEMBLEA, IN CASO DI CONSORZI EX ARTICOLO 65, CO. 2, LETTERE B), C) E D), DEL CODICE DEI CONTRATTI E DI SOGGETTI NON TENUTI ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, le copie dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, corredato dal relativo verbale di assemblea, dichiarate conformi all'originale ex articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del consorzio;

E. PROCURE

Nel caso in cui intervenisse nel procedimento di gara con un soggetto diverso dal suo legale rappresentante, l'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, la procura attestante i poteri conferiti. Il predetto documento dovrà essere allegato sulla Piattaforma Telematica alternativamente:

- i. in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità del firmatario, ai sensi dell'articolo 25, co. 1, del CAD;
- ii. ovvero ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della procura, formata in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.

F. GARANZIA PROVVISORIA

L'operatore economico dovrà allegare all'interno della Documentazione amministrativa:

- i. *[in caso di garanzia provvisoria rilasciata mediante cauzione]* i documenti attestanti l'avvenuta costituzione della cauzione, che dovranno essere allegati in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, di tali documenti, formati in origine su supporto cartaceo, sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante dell'operatore economico; in caso di R.T.I. e consorzi ordinari costituiti,

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante della mandataria; in caso di R.T.I., e consorzi ordinari costituendi, tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante di ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I. o il consorzio ordinario;

ovvero, in alternativa

- ii. *[in caso di garanzia provvisoria rilasciata mediante garanzia fideiussoria]* la scheda tecnica allegata alla garanzia fideiussoria che dovrà essere caricata sulla Piattaforma Telematica in una delle seguenti modalità:
 - a) in originale, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del garante;
 - b) ovvero in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della scheda, formata in origine su supporto cartaceo, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del garante;
 - c) ovvero, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della scheda, formata in origine su supporto cartaceo e sottoscritta in via analogica dal legale rappresentante del garante, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD con firma digitale del notaio o pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

G. AVVALIMENTO

L'Operatore economico dovrà allegare all'interno della Documentazione Amministrativa, in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento:

- i) il DGUE del soggetto ausiliario;
- ii) l'originale o la copia autentica del contratto di avvalimento, concluso in forma scritta a pena di nullità; N.B. In caso di avvalimento c.d. "premiale" l'originale o la copia autentica del contratto di avvalimento dovrà essere inserito all'interno della documentazione tecnica di cui al successivo articolo 9.2 del presente Sub-Disciplinare;
- iii) la certificazione rilasciata dalla S.O.A. del soggetto ausiliario;
- iv) se l'ausiliaria occupa un numero di dipendenti superiore a 50, la documentazione e/o le dichiarazioni previste, **a pena di esclusione**, dall'articolo 3.4, del presente Sub-Disciplinare, ove applicabile, prodotte e rilasciate direttamente dall'ausiliario secondo le modalità specificate al successivo punto I.

Si precisa che, qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione, ai sensi dell'articolo 100, co. 3, del Codice dei Contratti, i lavori saranno eseguiti dall'impresa ausiliaria stessa e si dovrà osservare, altresì, quanto previsto dal presente documento in materia di subappalto.

H. CONTRIBUTO ALL'ANAC

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del contributo in favore dell'A.N.AC. dovrà avvenire mediante scansione della ricevuta del pagamento caricata sulla Piattaforma Telematica, che può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

I. RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE

Tutti gli operatori economici che occupano oltre cinquanta (50) dipendenti, **a pena di esclusione**, dovranno allegare, all'interno della documentazione amministrativa, copia scansionata dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità. In alternativa alla predetta copia scansionata dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, si precisa che, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità (ovvero, dell'inosservanza dell'obbligo di redazione e trasmissione, ogni due anni, del citato rapporto), tutti gli operatori economici dovranno allegare, all'interno della documentazione amministrativa, copia scansionata del rapporto redatto, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità.

J. PATTO DI INTEGRITÀ

L'operatore economico dovrà allegare all'interno della documentazione amministrativa il Patto di Integrità di cui all'Allegato A.1 al Disciplinare Unico, che dovrà essere sottoscritto digitalmente per accettazione secondo le seguenti prescrizioni:

- i. in caso di operatore economico singolo: da parte del legale rappresentante dell'operatore economico e dall'eventuale/i Direttore/i Tecnico/i;
- ii. in caso di R.T.I. e consorzi ordinari, costituiti o costituendi: da parte del legale rappresentante della Mandataria o consorziata capofila e da parte del legale rappresentante di ciascuna mandante o consorziata e dall'eventuale/i Direttore/i Tecnico/i della mandataria e di ciascuna mandante;
- iii. in caso di consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane: da parte del legale rappresentante del consorzio e da parte del legale rappresentante di ciascuna consorziata esecutrice indicata per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dall'eventuale/i Direttore/i Tecnico/i del consorzio e di ciascuna consorziata;
- iv. in caso di avvalimento, dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria e dall'eventuale/i Direttore/i Tecnico/i.

I contenuti della Documentazione amministrativa sono quindi riepilogati come segue:

Tabella n. 8

	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ ALLEGARE SOLO IN CASO DI
A	DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO, FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE	ALLEGARE
		CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE: DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONSORZIO E, IN CASO DI CONSORZIATE ESECUTRICI, DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DI CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE	
		R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO: PER LA MANDATARIA, DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA MANDATARIA E, PER CIASCUNA MANDANTE, DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA MANDANTE	
		[EVENTUALE] AVVALIMENTO: DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AUSILIARIA	
B	ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO RELATIVA AL DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	SENZA FIRMA DIGITALE	ALLEGARE
C	MANDATO O ATTO COSTITUTIVO IN CASO DI R.T.I., CONSORZI ORDINARI O G.E.I.E. COSTITUITI		ALLEGARE SOLO IN CASO DI R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO COSTITUITO
D	ATTO COSTITUTIVO E STATUTO VIGENTE, CORREDATO DAL VERBALE DI ASSEMBLEA		ALLEGARE SOLO IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALLE LETTERE b), c) e d) DELL'ARTICOLO 65, CO. 2, DEL CODICE DEI CONTRATTI E DI SOGGETTI NON TENUTI ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
E	PROCURE		ALLEGARE SE DEL CASO
F	IN CASO DI GARANZIA PROVVISORIA RILASCIATA MEDIANTE CAUZIONE	OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE	ALLEGARE
		CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE	

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ ALLEGARE SOLO IN CASO DI
		<p>ARTIGIANE: DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, E PER CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE, DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE</p> <p>R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO COSTITUITO: DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA MANDATARIA</p> <p>R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO COSTITUENDO: DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DI CIASCUN OPERATORE ECONOMICO CHE COSTITUIRÀ IL R.T.I. O IL CONSORZIO ORDINARIO</p>	
	IN CASO DI GARANZIA PROVVISORIA RILASCIATA MEDIANTE GARANZIA FIDEIUSSORIA	SCHEDA TECNICA FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL GARANTE	
G	CONTRATTO DI AVVALIMENTO	FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AUSILIARIA E DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AUSILIATA	ALLEGARE
	CERTIFICAZIONE SOA DELL'IMPRESA AUSILIARIA		
H	CONTRIBUTO ALL'ANAC	SENZA FIRMA DIGITALE	ALLEGARE
I	RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE	OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: COPIA SCANSIONATA DEL RAPPORTO, CON ATTESTAZIONE DELLA SUA CONTESTUALE TRASMISSIONE ALLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI E ALLA CONSIGLIERA E AL CONSIGLIERE REGIONALE DI PARITÀ, AI SENSI DEL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 46 DEL CODICE DELLE PARI OPPORTUNITÀ	ALLEGARE SE OCCUPA OLTRE 50 DIPENDENTI
		CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE: COPIA SCANSIONATA DEL RAPPORTO, CON ATTESTAZIONE DELLA SUA CONTESTUALE TRASMISSIONE ALLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI E ALLA CONSIGLIERA E AL CONSIGLIERE REGIONALE DI PARITÀ, AI SENSI DEL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 46 DEL CODICE DELLE PARI OPPORTUNITÀ DEL CONSORZIO E DI CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE	
		R.T., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO: COPIA SCANSIONATA DEL RAPPORTO, CON ATTESTAZIONE DELLA SUA CONTESTUALE TRASMISSIONE ALLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI E ALLA CONSIGLIERA E AL CONSIGLIERE REGIONALE DI PARITÀ, AI SENSI DEL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 46 DEL CODICE DELLE PARI OPPORTUNITÀ DEL MANDATARIO E DI CIASCUNA MANDANTE	
		AVVALIMENTO: COPIA SCANSIONATA DEL RAPPORTO, CON ATTESTAZIONE DELLA SUA CONTESTUALE TRASMISSIONE ALLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI E ALLA CONSIGLIERA E AL CONSIGLIERE REGIONALE DI PARITÀ, AI SENSI DEL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 46 DEL CODICE DELLE PARI OPPORTUNITÀ DELL'AUSILIARIA	

	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ ALLEGARE SOLO IN CASO DI
J	PATTO DI INTEGRITA'	OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE E DALL'EVENTUALE/I DIRETTORE/I TECNICO/I	ALLEGARE
		R.T. O G.E.I.E., SIA COSTITUITI CHE COSTITUENDI: FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE E DALL'EVENTUALE/I DIRETTORE/I TECNICO/I DELLA MANDATARIA E DAL LEGALE RAPPRESENTANTE E DALL'EVENTUALE/I DIRETTORE/I TECNICO/I DI CIASCUNA MANDANTE	
		CONSORZI STABILI: FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE E DALL'EVENTUALE/I DIRETTORE/I TECNICO/I DEL CONSORZIO E DAL LEGALE RAPPRESENTANTE E DALL'EVENTUALE/I DIRETTORE/I TECNICO/I DI CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE INDICATA PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI	
		[EVENTUALE] AVVALIMENTO: LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA AUSILIARIA E DALL'EVENTUALE/I DIRETTORE/I TECNICO/I	

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARE LA FUNZIONALITA' DEGLI STESSI. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO.

9.2 OFFERTA TECNICA

Per ciascun Lotto Geografico di partecipazione, l'operatore economico dovrà presentare per il Lotto in cui intende partecipare, tutta la documentazione di seguito richiesta, firmata digitalmente, come di seguito indicato:

- i. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- ii. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante del mandatario;
- iii. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante del mandatario nonché dal legale rappresentante di ciascun mandante;
- iv. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Qualora si riscontri la carenza di una o più firma/e digitale/i sulla Documentazione tecnica, stante anche l'utilizzo da parte di Invitalia di una Piattaforma Telematica che assicura la provenienza delle offerte presentate, si procederà a verificare la riconducibilità dell'offerta tecnica all'operatore economico partecipante alla procedura, in forma singola o aggregata.

In caso di esito negativo della suddetta verifica, l'operatore economico **sarà escluso** dalla procedura.

9.2.1 Documentazione relativa all'offerta tecnica

A pena di esclusione, la Documentazione tecnica dovrà contenere, per ciascun Lotto Geografico cui si intende partecipare, la Relazione Unica, ossia il documento, indicato nella successiva Tabella n. 9, afferente alla capacità tecnica dell'Operatore Economico concorrente, dalla quale si possano evincere le peculiarità della specifica offerta su cui attribuire i punteggi per i criteri ed i sub criteri di cui al successivo articolo 10.

La Relazione Unica dovrà essere suddivisa in capitoli e paragrafi che dovranno corrispondere a ciascuno dei criteri e sub criteri di valutazione, come di seguito specificato.

Inoltre, sarà parte integrante della citata Relazione Unica, l'originale o la copia del contratto di avvalimento nel caso in cui l'Operatore intenda fare ricorso al c.d. "avvalimento premiale".

La Relazione Unica dovrà essere, pertanto, costituita da un unico file con le seguenti caratteristiche:

Tabella n. 9

RELAZIONE UNICA - RIEPILOGO LIMITI EDITORIALI			
Capitolo	Paragrafo	Pagine (max)	Limiti editoriali
A – STRUTTURA D'IMPRESA E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ	A.1 A.2 A.3	7	- Formato: A4 - font: Arial - font size: 11 - interlinea: 1,5
B – SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE	B.1 B.2	5	
C – CRITERI PREMIANTI	C.1 C.2 C.3		
Totale pagine A4		12	
Numero massimo di pagine dell'intera relazione (escluso copertina, indice e contratto di avvalimento c.d. "premile" se presenti e incluso eventuali tabelle, immagini, figure o disegni ed estratti curriculari)		12	

La relazione unica di cui alla precedente Tabella dovrà:

- essere prodotta nei formati precedentemente indicati, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e riportando su ciascuna il numero di pagina ed il numero totale di pagine (ad esempio, Pag. 3 di 12);
- recare in ciascuna pagina il CIG, il CUP, il Lotto Geografico di partecipazione, e la denominazione dell'operatore che presenta l'offerta;
- essere firmata digitalmente come sopra indicato.

Si precisa che il contenuto delle pagine successive al limite massimo indicato per la Relazione Unica non sarà preso in considerazione dalla Commissione ai fini della valutazione dell'offerta tecnica.

L'operatore economico è tenuto, eventualmente, a indicare in modo analitico le parti della documentazione tecnica presentata che ritiene coperte da segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, ai sensi dell'articolo 35, co. 4, lett. a), del Codice dei Contratti. In tale ultimo caso l'operatore economico, in sede di presentazione dell'offerta, è tenuto a produrre una motivata e comprovata dichiarazione ai sensi del citato articolo 35, co. 4, lett. a), del Codice dei Contratti, sottoscritta digitalmente, nella quale fornisca una specifica e circostanziata indicazione delle parti della documentazione tecnica che ritiene coperte da riservatezza (di seguito, "**Richiesta di oscuramento**"), allegando, altresì, una copia, sottoscritta digitalmente, della medesima documentazione adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, nei sensi sopra descritti.

Resta fermo che Invitalia valuterà la fondatezza delle motivazioni addotte nelle eventuali Richieste di oscuramento presentate dagli operatori economici, ai fini dell'accoglimento o del rigetto delle stesse. In quest'ultimo caso, si ricorda che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, co. 6, del Codice dei Contratti, Invitalia avrà la facoltà di inoltrare apposita segnalazione all'ANAC, la quale potrà irrogare all'operatore economico una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, co. 9, del Codice dei Contratti.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

A PENA DI ESCLUSIONE NON DOVRANNO QUINDI ESSERE INSERITI, DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO, NELLA RISPOSTA TECNICA RIFERIMENTI ALL'OFFERTA ECONOMICA.

La documentazione da produrre all'interno della Risposta Tecnica è quindi riepilogata come segue:

Tabella n. 10

DOCUMENTO	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI
RELAZIONE UNICA LOTTO GEOGRAFICO PARTI DESCRITTIVE E PARTI GRAFICHE (VEDI TABELLA N.9)	FIRMATA DIGITALMENTE	ALLEGARE
CONTRATTO DI AVVALIMENTO QUALORA IL CONCORRENTE INTENDA RICORRERE ALL'AVVALIMENTO PREMIALE	FIRMATO DIGITALMENTE	ALLEGARE

DOCUMENTO		MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI
[EVENTUALE, IN CASO DI OSCURAMENTO]	RICHIESTA DI OSCURAMENTO MOTIVATA E COMPROVATA AI SENSI DEL CITATO ARTICOLO 35, CO. 4, LETT. A), DEL CODICE DEI CONTRATTI	FIRMATA DIGITALMENTE	ALLEGARE SE DEL CASO
	COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA OSCURATA	FIRMATA DIGITALMENTE	

Si raccomanda di caricare sulla Piattaforma Telematica file di dimensione inferiore a 600 MB (Megabyte).

9.3 OFFERTA ECONOMICA

Per ciascun Lotto Geografico di partecipazione, la Documentazione economica dovrà contenere quanto stabilito di seguito.

A. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico dovrà, accedendo alla sezione economica, compilare direttamente a video la propria offerta; in particolare l'operatore dovrà:

- i. inserire, **a pena di esclusione**, nel relativo parametro il ribasso percentuale offerto che verrà applicato sui prezzi di ciascuna Regione componente il Lotto, come indicato al precedente articolo 1.2; si precisa che il ribasso percentuale dovrà essere indicato a video in cifre impiegando fino a un massimo di 5 decimali e dovrà essere espresso in valore assoluto utilizzando come separatore delle cifre decimali la virgola e NON il punto. Su tale ribasso percentuale verrà assegnato il punteggio di cui alla successiva Tabella n. 12.

N.B. Avendo la gara ad oggetto un Accordo Quadro, di natura meramente programmatoria, ed essendo, quindi, impossibile l'esatta quantificazione ex ante delle singole voci di costo che si riveleranno necessarie per l'esecuzione dei Contratti Attuativi di volta in volta conclusi, non è richiesto agli operatori economici l'indicazione dei costi effettivi della manodopera e degli oneri della sicurezza aziendali.

In ragione di quanto sopra, in sede di attivazione dell'aggiudicatario per la sottoscrizione di un Contratto Attuativo, la Stazione appaltante specificherà il costo totale della manodopera e la relativa incidenza riferiti al singolo Contratto Attuativo; l'Aggiudicatario provvederà prima della stipula del Contratto Attuativo all'esatta quantificazione dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza aziendali per l'esecuzione dello stesso, con conseguente verifica che sarà effettuata dalla Stazione Appaltante preliminarmente alla stipula dello stesso.

- ii. rendere le “**DICHIARAZIONI A CORREDO DELL’OFFERTA**”, ovvero dichiarare:
- a) di aver preso conoscenza e accettato tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione dell’appalto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;
 - b) che la propria offerta sarà irrevocabile e resterà immutata sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte;
 - c) che la propria offerta non vincolerà in alcun modo Invitalia e la Stazione Appaltante;
 - d) di obbligarsi, in particolare, ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 57 e dell’articolo 1, co. 4, dell’Allegato II.3 del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione dell’Accordo Quadro, di assicurare una quota pari almeno al 15,07% e 30% delle nuove assunzioni, eventualmente necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad essi connesse o strumentali, rispettivamente (i) all’occupazione femminile e (ii) all’occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione);
 - e) ai sensi degli articoli 11, commi 2 e 3, 57 e 102, co. 1, lett. b), del Codice dei Contratti di impegnarsi:
 - a garantire l’applicazione del o dei CCNL di settore indicati negli atti di gara ovvero, in alternativa, a indicare il o i differenti contratti collettivi applicati;
 - in caso di aggiudicazione, ad applicare il CCNL indicato per tutta la durata del contratto;
 - a garantire ai dipendenti le stesse tutele previste dal CCNL indicato all’articolo 1 del presente Sub Disciplinare;
 - a garantire le medesime tutele per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell’appaltatore e contro il lavoro irregolare;
 - indicare nella relazione di cui al successivo punto B le modalità con le quali intende adempiere a tali impegni.

L’offerta economica generata dalla Piattaforma dovrà essere firmata digitalmente:

- i. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell’operatore economico medesimo;
- ii. in caso di R.T. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante del Mandatario;
- iii. in caso di R.T. o consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante del Mandatario nonché dal legale rappresentante di ciascun Mandante;
- iv. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Qualora si riscontri la carenza di una o più firma/e digitale/i sulla Documentazione economica stante anche l’utilizzo da parte di Invitalia di una Piattaforma Telematica che assicura la provenienza delle offerte presentate, si procederà a

verificare la riconducibilità dell'offerta economica all'operatore economico partecipante alla procedura, in forma singola o aggregata. In caso di esito negativo della suddetta verifica, l'operatore economico **sarà escluso** dalla procedura.

B. RELAZIONE EX ARTICOLO 102 DEL CODICE DEI CONTRATTI

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della sezione economica, la relazione nella quale andranno descritte le modalità con le quali intende adempiere agli impegni di cui alla precedente lettera A, paragrafo e). La relazione dovrà essere composta da un unico file ed avere un numero totale di pagine (facciate) non superiore a 3. La Relazione può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

C. ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO PER L'OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della sezione economica, la prova dell'avvenuto pagamento della imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), relativa alla sola dichiarazione di offerta economica: a tal fine l'operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato "Disciplina sull'imposta di bollo", mediante il pagamento, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tramite:

- il modello "F23" dell'Agenzia delle Entrate (codice tributo: 456T; causale: RP; codice ufficio: codice dell'ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento (punto 6 del modello F23); indicare nella causale il CIG della presente procedura di gara, con l'indicazione del riferimento all'offerta economica).

A tal fine l'operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate al seguente link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/f23/modello-f23-imprese>;

- il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o, per gli operatori economici esteri, con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto (CIG, CUP) a cui si riferisce il pagamento.

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia della ricevuta di versamento, o della ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa, l'operatore economico può comprovare l'avvenuto pagamento mediante l'utilizzo di una marca da bollo da € 16,00, la quale dovrà essere annullata mediante apposizione sulla stessa del CIG di riferimento della procedura. Il contrassegno così annullato dovrà essere allegato in copia.pdf, ferma restando ogni responsabilità dell'operatore in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di assenza di versamento, Invitalia sarà tenuta agli obblighi di cui all'articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972.

In caso di R.T., l'imposta di bollo da pagare è unica per l'intero R.T.I..

L'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

Si precisa che le modalità di presentazione e le conseguenti valutazioni descritte all'articolo 9.2 del presente Disciplinare con riferimento alle eventuali Richieste di oscuramento relative alla documentazione tecnica troveranno applicazione anche con riferimento alle eventuali Richieste di oscuramento relative alla documentazione economica.

Resta fermo che Invitalia valuterà la fondatezza delle motivazioni addotte nelle eventuali Richieste di oscuramento presentate dagli operatori economici, ai fini dell'accoglimento o del rigetto delle stesse. In quest'ultimo caso, si ricorda che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, co. 6, del Codice dei Contratti, Invitalia avrà la facoltà di inoltrare apposita segnalazione all'ANAC, la quale potrà irrogare all'operatore economico una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, co. 9, del Codice dei Contratti.

I documenti che compongono l'offerta economica sono, quindi, riepilogati come nella Tabella che segue:

Tabella n. 11

	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI
A	OFFERTA ECONOMICA	FIRMATA DIGITALMENTE	ALLEGARE
B	RELAZIONE EX ARTICOLO 102 DEL CODICE DEI CONTRATTI	SENZA FIRMA DIGITALE	ALLEGARE
C	ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELLA IMPOSTA DI BOLLO PER L'OFFERTA ECONOMICA	SENZA FIRMA DIGITALE	ALLEGARE
D [EVENTUALE, IN CASO DI OSCURAMENTO]	[EVENTUALE, IN CASO DI OSCURAMENTO] RICHIESTA DI OSCURAMENTO MOTIVATA E COMPROVATA AI SENSI DEL CITATO ARTICOLO 35, CO. 4, LETT. A), DEL CODICE DEI CONTRATTI	FIRMATA DIGITALMENTE	ALLEGARE SE DEL CASO
	[EVENTUALE, IN CASO DI OSCURAMENTO] COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA OSCURATA	FIRMATA DIGITALMENTE	

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARE LA FUNZIONALITA' DEGLI STESSI. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO.

9.4 TRASMISSIONE DELL'OFFERTA

Al termine delle operazioni di caricamento dei documenti richiesti e di compilazione dei campi, per trasmettere la propria offerta telematica, l'operatore economico dovrà seguire quanto riportato nel *sub* Allegato D "Guida alla presentazione dell'offerta".

ARTICOLO 10

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

L'Accordo Quadro sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 108, co. 1, del Codice dei Contratti, secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicate.

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l'offerta tecnica e il punteggio conseguito per l'offerta economica.

Il punteggio massimo complessivo è pari a 100 punti, come di seguito distribuiti:

Tabella n. 12

	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
1	OFFERTA TECNICA	90
2	OFFERTA ECONOMICA	10

L'offerta tecnica è valutata in base ai criteri e sub-criteri di seguito indicati:

Tabella n. 13

PUNTEGGI OFFERTA TECNICA				
ID.	SUB CRITERI	Criteri motivazionali per la valutazione delle offerte	Sub Punteggi (Max)	Punteggi (Max)
STRUTTURA D'IMPRESA E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ				
A	A.1	Gestione dei processi relativi allo svolgimento dei Contratti Attuativi Il concorrente dovrà dare evidenza della propria capacità di eseguire contemporaneamente i lavori relativi a più Interventi in caso di affidamento contemporaneo di più Contratti Attuativi, illustrando opportunamente anche le modalità operative finalizzate a migliorare l'interazione con i rappresentanti della Stazione Appaltante e con i referenti dei CPR. In particolare, ai fini della valutazione e dell'attribuzione del punteggio, sarà considerata migliore la proposta che dimostri una maggiore efficacia della soluzione proposta con particolare riferimento alla gestione di diverse squadre di lavoro, nonché alla dotazione strumentale specificatamente dedicata come di seguito indicato:	21	50
		<ul style="list-style-type: none"> • descrizione delle modalità di gestione simultanea di più Contratti Attuativi: piano operativo che evidenzia come saranno distribuite, coordinate e monitorate le diverse squadre di lavoro; • procedure atte a garantire la qualità in tutte le fasi di esecuzione su più cantieri attivi contemporaneamente; • descrizione delle procedure operative implementate per riorganizzare rapidamente le attività in caso di sovraccarichi di attività comportanti lo svolgimento di più task in parallelo o variazioni di priorità imposte dai referenti del singolo CPR, con particolare riguardo alla flessibilità e pianificazione della struttura organizzativa anche in caso di emergenza; 		

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

		<ul style="list-style-type: none"> proposte che prevedano soluzioni tecniche e/o organizzative volte ad assicurare rapidità di esecuzione degli interventi, garantendo i più elevati standard di sicurezza. <p>Saranno valutate migliori le proposte che prevedano, in particolare, modalità operative che si intendono adottare per ottimizzare il sistema di cantierizzazione previsto, minimizzando l'impatto dei lavori e massimizzando sicurezza, qualità e tempestività, in considerazione del contesto in cui sarà richiesto di operare e alla possibile presenza di un elevato numero di soggetti esterni al cantiere.</p>		
	A.2	<p>Modalità operative volte ad ottimizzare l'impiego delle risorse umane</p> <p>Il concorrente dovrà illustrare nel dettaglio la natura e consistenza dell'organigramma di commessa, evidenziando la qualità, l'esperienza e il numero delle maestranze, nonché di eventuali consulenti e figure tecniche che saranno effettivamente impiegati nell'esecuzione delle opere relative al presente appalto anche in funzione di specifici compiti attinenti, ad esempio, alla gestione ambientale del cantiere e alla risoluzione delle interferenze.</p> <p>In tal senso, sarà valutata positivamente l'esperienza nelle attività di conduzione, controllo e supervisione dell'appalto in riferimento ai lavori di manutenzione straordinaria di edifici pubblici con particolare riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> esperienza professionale del Direttore Tecnico di Cantiere; esperienza professionale dei responsabili del controllo della realizzazione delle opere e dell'attuazione delle misure di sicurezza (Preposto alla sicurezza/Capisquadra/Addetti alla gestione delle emergenze); presenza di uno o più figure dedicate alla gestione ambientale del cantiere, adeguatamente formato sulle procedure tecniche per la riduzione degli impatti ambientali dei cantieri e con indicazione di esperienze pregresse e strumenti di monitoraggio ambientale adottati. <p>Si evidenzia che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, saranno considerate migliori le relazioni che daranno dimostrazione dell'adeguatezza delle risorse umane, delle competenze e organizzazione messe in campo dal concorrente in linea con la natura delle lavorazioni previste, con l'obiettivo di ottimizzare i tempi e i processi di lavoro.</p>	19	
	A.3	<p>Efficacia ed efficienza delle modalità di interazione con la Stazione Appaltante</p> <p>Il concorrente dovrà esplicitare le modalità operative che si intendono proporre al fine di migliorare l'interfaccia, il coordinamento efficace e l'integrazione efficiente e rapida con i rappresentanti della Stazione Appaltante e dei CPR nel corso dell'esecuzione dell'appalto.</p> <p>In particolare, si valuterà:</p> <ul style="list-style-type: none"> la capacità di instaurare un'interazione concreta ed efficiente con gli organi preposti al controllo delle attività (D.L., C.S.E., RUP), ad esempio attraverso la frequenza di incontri e modalità delle comunicazioni, anche tramite piattaforme digitali per reportistica; l'adozione di procedure gestionali, metodi e strumenti specifici finalizzati al controllo e verifica continuativa dello stato di avanzamento dei lavori, quali ad esempio la raccolta dati organizzata e tracciabile, l'accesso sicuro e condiviso dei dati e la predisposizione e gestione della documentazione as-built. <p>Saranno ritenute migliori, le proposte che dimostrino il ricorso a procedure e strumenti gestionali innovativi e condivisi, in grado di assicurare un monitoraggio trasparente aggiornato e sinergico dell'andamento simultaneo di tutti i contratti attuativi che saranno stipulati.</p>	10	
	SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE			
B	B.1	<p>Ottimizzazione del cantiere e riduzione dei tempi di realizzazione</p> <p>Il concorrente dovrà illustrare la propria proposta relativa all'organizzazione del cantiere alle strategie da mettere in atto nelle diverse fasi lavorative (descrivendone i processi e i metodi di esecuzione, i mezzi e le attrezzature) al fine di ottimizzare e ridurre i tempi di realizzazione delle diverse tipologie di interventi di manutenzione straordinaria oggetto dell'Accordo Quadro.</p> <p>La proposta di organizzazione generale di cantiere sarà valutata con riguardo ai seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> organizzazione delle fasi lavorative, intesa come ottimizzazione e sviluppo del cantiere finalizzata anche alla eventuale riduzione dei tempi di esecuzione; ottimizzazione degli spazi operativi, con particolare riferimento alle aree di stoccaggio e di deposito, riducendo al minimo la superficie dell'area impegnata; 	19	34

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

		<ul style="list-style-type: none"> - utilizzo di sistemi tecnologici avanzati (gestione friendly e da remoto), finalizzati al monitoraggio e controllo del cantiere; controllo e gestione delle interferenze correlate; - minimizzazione delle interferenze del cantiere sull'ambiente circostante; - sistema di gestione e relativa organizzazione, tale da garantire il presidio e la verifica degli aspetti di sicurezza; - frequenza prevista per le attività di presidio e verifica per la singola lavorazione; - previsione di idonee e continue attività di pulizia durante il corso dei lavori dell'area interessata. <p>Saranno maggiormente premiati i processi e le azioni che il concorrente intenderà adottare per minimizzare i disagi e l'impatto del cantiere sulla funzionalità del sito di intervento e alle opportune misure volt a mitigarli.</p>		
	B.2	<p>Rispetto dei Criteri ambientali minimi di cui al D.M. 24 novembre 2025 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.</p> <p>Fermo restando norme e regolamenti più restrittivi e il rispetto di quanto previsto dai nuovi CAM edilizia, il concorrente dovrà descrivere strategie e procedure gestionali che si impegna ad adottare al fine di rendere operative le prescrizioni minime identificate dal citato DM 24 novembre 2025. Il concorrente dovrà descrivere gli accorgimenti improntati a principi di sostenibilità ambientale nel rispetto dei seguenti principi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - minimizzazione dell'impiego di risorse non rinnovabili e miglioramento del rendimento energetico; - massimizzazione della manutenibilità; - durabilità dei materiali e dei componenti; - compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali; - riduzione delle quantità dei rifiuti da cantiere; - monitoraggio delle prestazioni dell'intervento nel tempo. <p>A tal fine, la relazione deve illustrare le tecniche che si intendono adottare in relazione alla qualità e all'efficacia delle misure finalizzate al perseguimento degli obiettivi dell'intervento a realizzare. Il rispetto dei CAM (criteri ambientali minimi) va inteso quale requisito trasversale che attiene ad ogni aspetto della progettazione, pertanto ai fini dell'attribuzione del punteggio, saranno valutate migliori le proposte che descrivono il valore tecnico della soluzione adottata. per: garantire una minimizzazione dei costi e dei tempi di manutenzione delle opere previste, che comportino una facilità di manutenzione, anche allo scopo di prevenire le interruzioni di funzionamento e di localizzare i danni.</p>	15	
CRITERI PREMIANTI				
C	C.1	<p>Possesso di una Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere UNI/PdR 125:2022</p> <p>Il concorrente dovrà dimostrare di essere in possesso della Certificazione UNI/PdR 125:2022, in corso di validità e rilasciato da un Ente certificato. Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al presente sub-criterio il concorrente dovrà fornire copia conforme della certificazione posseduta, in corso di validità, allegandola nell'apposita sezione dedicata della Piattaforma Telematica o, in alternativa, fornire, all'interno della Relazione Unica, l'indicazione univoca del certificato con le modalità di visualizzazione/prelievo libero presso il sito internet dell'ente certificatore allegare la certificazione nell'apposita sezione dedicata nella Piattaforma Telematica e/o fornire gli estremi della Certificazione. Il possesso della Certificazione comporta l'attribuzione del punteggio previsto da parte della Commissione giudicatrice.</p> <p>In caso di concorrente plurisoggettivo la certificazione dovrà essere posseduta da almeno un componente il RTI. In caso di consorzio il possesso della certificazione potrà essere dimostrato dal consorzio stesso o da una consorziata esecutrice indicata. . Si specifica che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, il possesso di più Certificazioni in capo al medesimo concorrente avrà peso uguale ad una singola Certificazione.</p>	PRESENTE - 2 NON PRESENTE - 0	6
		Possesso certificazione UNI ISO 45001 - Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro		

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

	C.2	<p>Il Concorrente dovrà fornire la certificazione ISO 45001:2018.</p> <p>Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al presente sub-criterio il concorrente dovrà allegare la certificazione nell'apposita sezione dedicata nella Piattaforma Telematica e/o fornire gli estremi della Certificazione in corso di validità.</p> <p>Il possesso della Certificazione comporta l'attribuzione del punteggio previsto da parte della Commissione giudicatrice.</p> <p>In caso di concorrente plurisoggettivo la certificazione dovrà essere posseduta da almeno un componente il RTI. In caso di consorzio il possesso della certificazione potrà essere dimostrato dal consorzio stesso o da una consorziata esecutrice indicata.</p>	PRESENTI-2 NON PRESENTI-0
	C.3	<p>Valutazione dei rischi non finanziari o ESG (Environment, Social, Governance) (rif. 3.2.5. Allegato al DM 24 novembre 2025, n. 281)</p> <p>Il punteggio relativo al criterio C.2 è elaborato in applicazione delle previsioni di cui al punto 3.2.5 dell'allegato al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 24 novembre 2025, n. 281.</p> <p>Il suddetto punteggio sarà attribuito solo nel caso in cui l'operatore economico che abbia ottenuto una attestazione di conformità relativa al livello di esposizione ai rischi attuali o potenziali che possono causare impatti avversi relativi a tutti gli aspetti non finanziari o ESG (ambiente, sociale, governance, sicurezza, e "business ethics") all'organizzazione e ai suoi stakeholders.</p> <p>Il possesso dell'attestazione di conformità rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17029 in conformità ad un programma finalizzato al rilascio di attestazioni in forma di parere, di un punteggio numerico o di una loro combinazione.</p> <p>In caso di concorrente plurisoggettivo l'attestazione di conformità dovrà essere posseduta da almeno un componente il RTI. In caso di consorzio l'attestazione di conformità potrà essere dimostrata dal consorzio stesso o da una consorziata esecutrice indicata.</p>	PRESENTI-2 NON PRESENTI-0
OFFERTA TECNICA TOTALE (A+B+C)			90
PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA			
D	D	RIBASSO PERCENTUALE	10
OFFERTA TOTALE (A+B+C+D)			100

N.B. Non saranno accolte offerte condizionate; le offerte migliorative saranno vincolanti per l'operatore economico e dovranno poter essere messe in opera senza onere alcuno per la Stazione Appaltante.

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER CIASCUN LOTTO GEOGRAFICO

Per ciascun Lotto, l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base alla seguente formula:

$$C_a = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

dove:

C_a = Punteggio totale attribuito all'offerta (a)

\sum_n = Sommatoria

n = Numero totale degli elementi di valutazione (i)

W_i = Peso o punteggio attribuito agli elementi di valutazione (i)

V_{ai} = Coefficiente, variabile tra zero e uno, della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione (i)

Si precisa che per determinare i coefficienti V_{ai} occorre distinguere tra:

1. coefficienti V_{ai} di natura qualitativa (offerta tecnica: elementi di valutazione A.1 - A.2 - A.3 - B.1 - B.2);
2. coefficienti V_{ai} di natura quantitativa (offerta tecnica: elementi di valutazione - C.1 - C.2 - C.3)
3. coefficienti V_{ai} di natura quantitativa (offerta economica: elementi di valutazione relativi al Lotto di partecipazione, - cui D).

1) Per quanto riguarda i coefficienti V_{ai} di natura qualitativa (offerte tecniche relative ai criteri A.1 - A.2 - A.3 - B.1 - B.2) tali coefficienti saranno determinati effettuando la media dei coefficienti di valutazione (compresi tra zero e uno) attribuiti discrezionalmente nell'ambito della Commissione. In particolare, con riferimento alla offerta qualitativa, ogni elemento di valutazione sarà apprezzato nell'ambito della commissione, come segue:

Tabella n. 14

GIUDIZIO	DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO	VOTO
NON APPREZZABILE	Trattazione non inerente all'argomento richiesto.	0
INSUFFICIENTE	Trattazione non chiara; assenza di benefici/vantaggi proposti rispetto a quanto previsto nel disciplinare di gara; carenza di contenuti tecnici analitici.	0.1
SCARSO	Trattazione lacunosa che denota scarsa concretezza della proposta rispetto al parametro di riferimento. I benefici/vantaggi proposti non sono chiari e/o non trovano dimostrazione analitica in quanto proposto.	0.2
SUFFICIENTE	Trattazione appena esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara. I vantaggi e/o benefici sono appena apprezzabili.	0.3
PIÙ CHE SUFFICIENTE	Trattazione esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara. I vantaggi e/o benefici sono apprezzabili.	0.4
DISCRETO	Seppure la trattazione sia completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara, essa non risulta, tuttavia, caratterizzata da elementi spiccatamente distintivi dell'offerta. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari, ma privi di innovatività.	0.5
PIÙ CHE DISCRETO	Trattazione completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari e si ravvisano primi elementi di innovatività.	0.6
BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara. Gli aspetti tecnici sono affrontati in maniera ancora superficiale; tuttavia, i vantaggi appaiono percepibili e chiari e si denotano gli elementi caratteristici dell'offerta.	0.7
PIÙ CHE BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara, con buoni approfondimenti tecnici. Le soluzioni appaiono concrete e innovative. I vantaggi appaiono evidenti e chiari così da far risaltare gli elementi caratteristici dell'offerta.	0.8
OTTIMO	Trattazione completa dei temi richiesti con ottimi approfondimenti rispetto a tutti gli aspetti tecnici esposti. Ottima efficacia della proposta rispetto aspettative espresse nel Disciplinare di gara anche con riferimento alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa.	0.9
ECCELLENTI	Supera le aspettative espresse nel Disciplinare di gara grazie ad una trattazione esaustiva e particolareggiata dei temi richiesti e degli argomenti trattati. Sono evidenti, ben oltre alle attese, i benefici e vantaggi perseguiti dalla proposta con riferimento anche alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa. L'affidabilità dell'offerta è concreta ed evidente.	1

Quindi, sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun Commissario a ogni concorrente per singolo sub criterio. Il calcolo di tale media sarà eseguito arrotondando alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondata per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondata per difetto.

Il valore così ottenuto **Vai** sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione ai sub-criteri A.1 - A.2 - A.3 - B.1 - B.2.

2) Per quanto riguarda i coefficienti **Vai** di natura quantitativa relativi ai sub-criteri C.1 - C.2 - C.3 (offerta tecnica) essi saranno attribuiti secondo le indicazioni riportate in precedenza nella descrizione dei "Criteri motivazionali ed elementi di valutazione" relativi a detti sub-criteri.

La somma dei punteggi dell'offerta tecnica sarà calcolata arrotondando alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondata per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondata per difetto.

3) Per i coefficienti **Vai** di natura quantitativa relativo al criterio D (offerta economica: elementi di valutazione relativi a ciascun Lotto di partecipazione), sarà applicata la seguente formula:

$$V_{ai} = R_a / R_{max}$$

dove:

V_{ai} = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione (i), variabile tra 0 e 1;

R_a = Valore (ribasso percentuale) offerto dal concorrente (a) per il Prezzario della Regione coincidente al subcriterio i-esimo del Lotto di partecipazione;

R_{max} = Valore (ribasso percentuale) dell'offerta più conveniente del relativo per il Prezzario della Regione coincidente subcriterio i-esimo del Lotto di partecipazione.

Il prodotto ($V_{ai} * W_i$) sarà arrotondando alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondato per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondato per difetto.

La somma dei punteggi dell'offerta economica sarà calcolata arrotondando alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondata per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondata per difetto.

DOCUMENTAZIONE

Tutta la documentazione di gara e gli allegati al Disciplinare Unico sono consultabili sul sito web <https://ingate.invitalia.it>.

Il Responsabile Unico di Progetto
Dott.ssa Giovanna Mandara

Documento sottoscritto con firma digitale da GIOVANNA MANDARA, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.